



VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO

costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019

N. 12-2022



Seduta del 27 luglio 2022



Il giorno 27 luglio 2022, alle ore 09:00, a seguito di convocazione prot. n. 24511 del 21 luglio 2022, n. 24752 del 25 luglio 2022, si è riunito, presso la Sala Consiglio dell'Amministrazione Centrale, in Bari, alla Via Amendola 126/B, con possibilità di collegamento da remoto su richiesta degli interessati mediante connessione alla piattaforma Microsoft Teams, il Senato Accademico di questo Politecnico, per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni [Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - M4C2). Partecipazione del Politecnico di Bari all'Avviso Infrastrutture di Ricerca (D.M. MUR n. 3264 del 28.12.2021) e all'Avviso Infrastrutture Tecnologiche di innovazione (D.M. MUR n. 3265 del 28.12.2021)]
- Interrogazioni e dichiarazioni
- Approvazione verbale della seduta del 23 marzo 2022

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA

1. Nuova denominazione del Dipartimento DICAR

PERSONALE

2. Programmazione personale docente e tecnico-amministrativo e criteri di ripartizione del contingente assunzionale a valere sul Piano Straordinario di cui al D.M. 445 del 6/5/2022

DOCENTI

3. Chiamata docenti

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

4. *Non - Disclosure Agreement* tra Politecnico di Bari e Isotta Fraschini Motori S.p.A. - IFM (referenti Proff. Grande e Magno)
5. Accordo quadro tra Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - OAPPC e Politecnico di Bari (referente Prof. Moccia)
6. Accordo quadro tra Politecnico di Bari e Accenture S.p.A.
7. “*Accenture Bootcamp | Cloud & Business Digital Innovation*”: proposta di istituzione degli *short master* in “*Cloud in digital era*” e “*Digital Business Innovation*”
8. Proposta di accordo quadro tra Conservatorio di Musica “*E. R. Duni*”, Nuova Accademia S.r.l. e Politecnico di Bari (referente Prof. Di Noia)
9. Proposta di accordo di *partnership* tra Acciaierie d'Italia S.p.A e Politecnico di Bari per il *counseling* tecnologico e di innovazione sostenibile di processi produttivi (referente Prof. Dassisti)
10. Proposta di Protocollo d'intesa tra Miami Scientific Italian Community, Piccola Industria di Confindustria Puglia e Politecnico di Bari (referente Prof. Messeni Petruzzelli)



11. Proposta di accordo quadro con relativi allegati tra DEA 4.0 Scarl e Politecnico di Bari (referente Prof. Messeni Petruzzelli)
12. Proposta di Regolamento per l'incentivazione dei Principal Investigators dei progetti nazionali e internazionali di eccellenza. Parere

DOCENTI

13. Avvio di procedure valutative, ai sensi dell'art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia di ricercatori a tempo determinato *ex art. 24, co. 3, lett. b)*, L. n. 240/2010 - Vito Modesto Manghisi

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

14. Proposta di protocollo d'intesa tra Comune di Trani e Politecnico di Bari (referente Prof. Mannino)

	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
Il Senato Accademico è così costituito:			
Prof. Francesco CUPERTINO Magnifico Rettore, Presidente	✧		
Prof.ssa Loredana FICARELLI Prorettore vicario	✧		
Dott. Sandro SPATARO Direttore Generale	✧		
Prof. Gennaro BOGGIA Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	✧		
Prof. Giuseppe CARBONE Direttore Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	✧		
Prof. Leonardo DAMIANI Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	✧		
Prof. Carlo MOCCIA Direttore Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	✧		
Prof. Pietro MASTRORILLI Professore ordinario (Aree CUN 01, 02, 03)	✧		
Prof. Michele MOSSA Professore ordinario (Area CUN 08)	✧		
Prof. Luigi TRICARICO Professore ordinario (Area CUN 09)	✧		
Prof.ssa Francesca CALACE Professore associato	✧		
Prof. Luca DE CICCO Professore associato	✧		
Prof. Marco TORRESI Professore associato	✧		

Dott. Giuseppe DEVILLANOVA Ricercatore	✧		
Dott.ssa Laura GRASSINI Ricercatore	✧		
Sig. Luigi D'ELIA Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario	✧		
Dott. Vitantonio MARTINO Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario	✧		
Dott. Giuseppe DELL'AVVOCATO Rappresentante dottorandi	✧		
Sig.ra Giuliana FASCIANO Rappresentante studenti		✧	
Dott. Cosimo PISCOPO Rappresentante studenti	✧		
Sig. Enrico SPADAVECCHIA Rappresentante studenti		✧	

Alle ore 10:00 sono presenti in Sala, oltre al Magnifico Rettore, i Senatori Accademici, Calace, Damiani, D'Elia, Dell'Avvocato, Grassini, Mastroianni, Spadavecchia, Torresi, Tricarico; sono collegati da remoto il Prorettore Vicario Ficarelli e i Senatori Accademici Boggia, Carbone, De Cicco, Martino, Mossa, Piscopo. È presente inoltre, quale segretario verbalizzante, il Direttore Generale Dott. Spataro, con l'ausilio del Dott. Mangialardi, dell'Ufficio Organi Collegiali e Relazioni Sindacali.

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori del Senato Accademico.



COMUNICAZIONI

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - M4C2). Partecipazione del Politecnico di Bari all'Avviso Infrastrutture di Ricerca (D.M. MUR n. 3264 del 28.12.2021) e all'Avviso Infrastrutture Tecnologiche di innovazione (D.M. MUR n. 3265 del 28.12.2021)

Il Rettore rammenta che rispettivamente in data 28 febbraio 2022 e 10 marzo 2022 si è conclusa la fase di presentazione delle proposte progettuali in risposta agli Avvisi MUR Infrastrutture di Ricerca – IR e Infrastrutture Tecnologiche di innovazione – ITEC, indetti nell'ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - M4C2).

Il Rettore ricorda che l'Avviso IR promuove il finanziamento di interventi rivolti alla creazione o al potenziamento di Infrastrutture di ricerca individuate nel PNIR, il Programma Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca, nonché la creazione di reti tematiche o multidisciplinari di IR esistenti.

Il Rettore riferisce che il Politecnico di Bari ha aderito, in qualità di co-proponente, alle seguenti Infrastrutture di Ricerca:

DENOMINAZIONE INFRASTRUTTURA DI RICERCA	CAPOFILA	DOCENTE REFERENTE	AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	DATA PREVISTA INIZIO ATTIVITÀ	IMPORTO PROGETTO
BRIEF - BioRobotics Research and Innovation Engineering Facilities	Università Sant'Anna di Pisa	Prof. Bevilacqua	SI	01/10/2022	N.D. (il decreto di concessione non è stato ad oggi)



					trasmesso dal MUR al Capofila)
CTA+ - Cherenkov Telescope Array Plus	INAF	Prof. Giglietto	SI	01/01/2023	€71.477.540,83
MACSIMA-RI -MAssive Cultural and Social Innovation through a Multi-Actor Research Infrastructure	Università Tor Vergata	Prof. Mascolo	NO		
KM3NeT4RR - Kilometer Cube Neutrino Telescope for Recovery and Resilience	INFN	Prof. Fratino	SI	01/12/2022	N.D. (il decreto di concessione non è stato ad oggi trasmesso dal MUR al Capofila)

Il Rettore fa presente che l'Avviso ITEC promuove il finanziamento di interventi diretti alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione.

Attraverso l'introduzione di modelli gestionali innovativi e la mobilitazione di competenze e capitali privati, l'Avviso mira a favorire una più stretta integrazione tra imprese e mondo della ricerca, potenziando i meccanismi di trasferimento tecnologico e incoraggiando l'uso sistemico dei risultati della ricerca da parte del tessuto produttivo.

Il Rettore riferisce che, con riferimento all'Avviso ITEC, il Politecnico di Bari ha manifestato il proprio interesse a collaborare alla realizzazione delle iniziative denominate "Infrastruttura di Innovazione per la mobilità sostenibile in Italia", e "Infrastruttura di Innovazione Nazionale in rete per la simulazione e il monitoraggio del sistema energetico", come da prospetto di seguito riportato:

DENOMINAZIONE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI INNOVAZIONE	CAPOFILA	DOCENTE REFERENTE	AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	DATA PREVISTA INIZIO ATTIVITÀ	IMPORTO PROGETTO
Infrastruttura di Innovazione per la Mobilità Sostenibile in Italia	Politecnico di Torino	Prof. Ottomanelli, Prof. Torresi	SI	da definire	€39.994.192
Infrastruttura di Innovazione Nazionale in Rete per la Simulazione e il Monitoraggio del Sistema Energetico	Politecnico di Torino	Prof. La Scala	SI	da definire	€34.708.000

Nei progetti suindicati l'Ateneo contribuirà alla realizzazione delle iniziative assicurando la disponibilità di attrezzature, strumentazione *software* e *hardware*, laboratori e personale, nella misura che sarà definita nell'atto di concessione del finanziamento. Il Rettore, in ultimo, rappresenta che le informazioni di dettaglio relative alle proposte progettuali sopra indicate saranno fornite a questo Consesso a seguito della ricezione dei decreti di concessione dei finanziamenti.



Il Rettore riferisce che in una recente riunione della Commissione Didattica è emersa l'intenzione di favorire il ritorno in presenza, con invito ad esplorare possibili modalità innovative dell'erogazione della didattica, che non trascurino gli strumenti telematici. Ad esempio, i Corsi di Studio potrebbero prevedere il 20% di didattica fruita "in asincrono": questa soglia dovrebbe intendersi quale media, ammettendo scostamenti nel singolo Corso di Studio. Non è possibile adottare provvedimenti drastici; sembra piuttosto utile mirare ad un rientro in presenza, senza trascurare quanto di positivo per la didattica a distanza è stato sperimentato nel periodo più acuto della pandemia. Un ulteriore argomento preso in esame è stato quello dell'offerta formativa, che deve guardare alla coerenza delle proposte con il piano strategico di Ateneo; avviare un'utile riflessione adesso è utile per arrivare alla fine dell'anno con proposte strutturate. Attualmente, pare importante investire maggiori risorse nelle lauree triennali.



Il Rettore provvede quindi ad illustrare gli esiti di una ricerca sull'attrattività del trattamento economico delle carriere accademiche in Italia, rispetto ai principali Paesi europei, effettuata dalla CRUI con il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Paleari.

A margine della discussione, si sviluppa un ampio e proficuo confronto.

IL SENATO ACCADEMICO

prende atto di tutto quanto comunicato dal Rettore.



INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI

Il Senatore Accademico Dell'Avvocato, con riferimento agli adempimenti di fine corso per i dottorandi del XXXV Ciclo, fa notare che nel nuovo Regolamento in materia la data di scadenza per la consegna della tesi sarebbe dovuta avvenire con un mese d'anticipo, per dar modo al Collegio di esaminarla con le osservazioni dei revisori; mentre dagli Uffici la prima consegna della tesi è stata fissata dopo la scadenza della borsa. Questo parrebbe confliggere con la *ratio* della modifica regolamentare, che era quella di ridurre al minimo il periodo di impegno non "coperto" da borsa del dottorando: in un gruppo di dottorandi basterebbe un solo "ritardatario" per comperare la dilazione dei tempi per tutti.

Il Rettore prende atto di quanto dichiarato, impegnandosi ad una verifica con gli Uffici.



La Prof.ssa Grassini chiede delucidazioni sul piano straordinario di reclutamento per i ricercatori a tempo indeterminato: a maggio, infatti, il Senato aveva deliberato di impegnarsi per gli upgrade.

Il Rettore fornisce i chiarimenti richiesti.



 Politecnico di Bari	Senato Accademico n. 12 del 27 luglio 2022
RATIFICA PROVVEDIMENTI URGENTI	Ratifica provvedimenti urgenti (DD.RR. n. 695/2022 e 807/2022)

Il Senato Accademico, all'unanimità, delibera di ratificare i DD.RR. n. 695/2022 e 807/2022.



 Politecnico di Bari	Senato Accademico n. 12 del 27 luglio 2022
VERBALI	Approvazione del verbale della seduta del 23 luglio 2022

Il punto viene rinviato.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 12 del 27 luglio 2022
P. 01 OdG	PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA	Nuova denominazione del Dipartimento DICAR



Il Rettore informa che l'11 febbraio 2022 il Consiglio del Dipartimento DICAR ha deliberato, all'unanimità, la modifica della denominazione del medesimo Dipartimento in “*Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design*”, abbreviato in DArCoD.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

Il Prof. Moccia illustra nel dettaglio le motivazioni della scelta, mirata a porre in maggior risalto le discipline della *costruzione* e del *design*. Intervengono i Proff. Damiani, Boggia, Carbone e Calace, evidenziando le criticità dell'acronimo come presentato. Dopo ampia discussione, emerge la possibilità di individuare la dicitura “Dipartimento ArCoD”: la proposta trova generale condivisione.

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

VISTO il Regolamento Generale delle Strutture del Politecnico di Bari, e in particolare l'art. 2, co. 2-bis;

UDITA la relazione del Rettore;

DELIBERA

all'unanimità, di approvare la modifica della denominazione del Dipartimento DICAR in Dipartimento “*Architettura, Costruzione e Design*”, abbreviato in Dipartimento ArCoD.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 12 del 27 luglio 2022
P. 02 OdG	PERSONALE	Programmazione personale docente e tecnico-amministrativo e criteri di ripartizione del contingente assunzionale a valere sul Piano Straordinario di cui al D.M. 445 del 06/05/2022

Con D.M. n. 445 del 06/05/2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha assegnato alle Università, a valere sulle risorse stanziare dall'art. 1, co. 297, lett. a), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i contributi destinati all'attivazione dei piani straordinari per il reclutamento di professori universitari, ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, lett. b), L. n. 240/2010, e di personale tecnico amministrativo, come di seguito evidenziato.

Piano Straordinario	Anno	Euro (milioni)
A	2022	75
	Dal 2023	300
B	Dal 2024	340
C	Dal 2025	50
D	Dal 2026	50
Totale dal 2026	Dal 2026	740

Ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. «*Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate secondo le modalità e i criteri indicati all'articolo 1, nel rispetto degli indirizzi della programmazione triennale del personale definita con il DPCM di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, e tenuto anche conto dell'esigenza di migliorare il rapporto tra numero di studenti e unità di personale docente e non docente, con riferimento in particolare alle aree scientifico e tecnologiche (STEM), per l'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo, utilizzando la seguente tabella di corrispondenza*»



Categoria	P.O.	Note
I FASCIA	1	
II FASCIA	0,7	
RTDB	0,5	+ 0,2 all'eventuale transito nella II fascia
DIRIGENTE	0,65	
EP	0,4	
D	0,3	
C	0,25	
B	0,2	

Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le sopraindicate risorse sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, per almeno il 20%, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010¹. Tali procedure di reclutamento sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

Secondo quanto previsto dal D.M., inoltre, le assunzioni e prese di servizio a valere sulle predette risorse dovranno avvenire in conformità al seguente cronoprogramma.

Piano Straordinario	Intervallo temporale di reclutamento
A	1° ottobre 2022 - 31 ottobre 2024
B	1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2025
C	1° gennaio 2025 - 31 ottobre 2026
D	1° gennaio 2026 - 31 ottobre 2027

Per gli anni 2022 e 2023 (Lett. A - assunzioni tra il 1 ottobre 2022 e il 31 ottobre 2024), il Politecnico di Bari è risultato destinatario di un finanziamento, a regime, di Euro 1.864.758,00, corrispondente a n. **16,5** punti organico.

L'Amministrazione ha, altresì, stimato il numero di punti organico che, sempre a valere sul Piano Straordinario di cui al D.M. 445 del 6/5/2022, potrà essere assegnato a questo Politecnico per l'anno 2024.

Si riporta, di seguito, il totale dei P.O. assegnati (per gli anni 2022 e 2023) e stimati (per l'anno 2024) per l'intero triennio in disamina.

Anni	Piani straordinari DM 445/2022
2022	16,5
2023	16,5
2024 (stima)	18,5

Con riguardo al rispetto dei vincoli, citati nel D.M., ai sensi dell'art. 4, co. 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, si evidenziano di seguito le prescrizioni contenute nel DPCM 24 giugno 2021, relativo alla programmazione del personale universitario per il triennio 2021-2023.

Più in particolare, la programmazione del personale, per tale triennio, deve conformarsi ai seguenti indirizzi:

¹ 4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, c. 3, lett. a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis (per il triennio 2019 - 2021, il rapporto è stato del 34%).

- a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di prima e seconda fascia (al 31 dicembre 2021 il rapporto del Politecnico di Bari è del 41,55%), con verifica annuale e obbligo di rientrare nella predetta composizione nell'annualità successiva vincolando le risorse necessarie;
- b) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. b), della L. n. 240 del 2010, non inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili, per le Università con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30% del totale dei professori con l'obbligo di rientrare nel predetto parametro dalla prima annualità successiva al suddetto triennio vincolando le risorse necessarie;
- c) realizzare una composizione dell'organico di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. a), della L. n. 240/2010, non inferiore al 10% dei professori di I e II fascia, con l'obbligo di adeguarsi al predetto parametro entro il triennio.

In caso di mancato rispetto, nel triennio 2021-2023, del parametro di cui alla lett. c), è prevista una penalizzazione, pari al 10%, a valere sulle assegnazioni annue delle facoltà assunzionali dell'Ateneo relative al triennio 2024-2026.

In caso di mancato rispetto, nel triennio 2021-2023, del parametro di cui all'art. 18, co. 4, della Legge n. 240/2010 (20% esterni su totale professori), è prevista una penalizzazione, pari al 10%, a valere sulle assegnazioni annue delle facoltà assunzionali dell'Ateneo relative al triennio 2024-2026.

Al fine di poter assicurare la programmazione per il triennio 2022 - 2024 del fabbisogno di personale docente e tecnico amministrativo, l'Amministrazione ha provveduto a quantificare il numero di cessazioni degli anni 2021 - 2023, rispetto alle quali, considerando una quota minima di *turn-over* del 50% dei cessati, è possibile stimare il numero di punti organico **ordinari**, che questo Ateneo potrà utilizzare in via di anticipazione, nelle more dell'assegnazione effettiva per il triennio 2022 - 2024, in aggiunta a quelli derivanti dal piano straordinario.

Si è ipotizzato, in conformità alla programmazione del fabbisogno di personale deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2021 per il triennio 2021-2023, di ripartire i punti organico tra personale docente e personale tecnico amministrativo e bibliotecario (dopo aver detratto i punti organico necessari all'eventuale soddisfacimento del passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore di II fascia), in ragione dei cessati per ciascuna di tali categorie nell'anno precedente. Si è tenuto conto, nel calcolo dei punti organico programmabili, anche dei residui P.O. rivenienti da pregresse annualità, quantificati alla data del 9 giugno 2022, anche rivenienti dalla conclusione di procedure concorsuali bandite ai sensi dell'art. 18, co. 1, L. n. 240/2010, che hanno visto l'affermazione di docenti interni all'Ateneo.

Dalla quota di punti organico a favore dei docenti, si prevede un accantonamento del 20% per esigenze strategiche di programmazione (c.d. borsino).

Di seguito se ne propone la tabella riepilogativa.

Proiezione Punti Organico Ordinari 2022 - 2024																	
a	b	c	d = (50% di b)	e = (50% di c)	f = d + e	g	h	i	l = f - i	m = l x g	n = l x h	o	p	q = m + o	r = n + p	s = q x 20%	t = q - s
Anni	DOC cessati anno preced.	TAB cessati anno preced.	DOC 50% CESSATI	TAB 50% CESSATI	TOTALE 50% cessati anno preced.	DOC % su totale cessati	TAB % su totale cessati	Accant. passaggi o da RTD a II fascia (tenure track)	Residuo PO 50% cessati al netto del tenure track	Reiduo P.O. DOC al netto accant. tenure track	Residuo P.O. TAB al netto accant. tenure track	Residuo P.O. anni preced. DOC ALLA DATA DEL 9/6/2022	Residuo P.O. anni preced. TAB ALLA DATA DEL 9/6/2022	Totale P.O. DOC al 9/6/2022	Totale P.O. TAB al 9/6/2022	Quota programmaz. strategica (c.d. borsino Rettore) 20%	Totale P.O. DOC al 9/6/2022 disponibile programmaz. Dipartimen
2022	5,10	2,55	2,55	1,28	3,83	67%	33%	2,80	1,03	0,69	0,34	3,13	2,81	3,82	3,15	0,76	3,05
2023	0,70	2,45	0,35	1,23	1,58	22%	78%	1,00	0,58	0,13	0,45			0,13	0,45	0,03	0,10
2024	5,20	1,90	2,60	0,95	3,55	73%	27%	2,60	0,95	0,69	0,26			0,69	0,26	0,14	0,55
Tot.	11,00	6,90			8,95			6,40	2,55	1,51	1,04	3,13	2,81	4,64	3,85	0,93	3,71

Per quanto attiene al piano straordinario di cui al D.M. 445 del 06/05/2022, per il quale questo Ateneo ha ricevuto, per gli anni 2022 e 2023, un finanziamento di Euro 1.864.758,00, corrispondente a 16,5

P.O., e potrà ricevere un contingente stimato per il 2024 in 18,5 P.O., il Rettore propone la ripartizione tra personale docente e tecnico amministrativo in misura rispettivamente del 80 e 20%, accantonando, anche in questo caso, il 20% dei P.O. di docenti per esigenze strategiche di Ateneo (c.d. borsino), come di seguito evidenziato.

Piano Strordinario					
a	b	c	d	e = d X 20%	f = d - e
Anni	Piani straordinari DM 445/2022	Quota 20% PTAB	Quota 80% DOC	Di cui 20% borsino	Quota programmabile per Dipartimenti DOC
2022	16,5	3,3	13,2	2,64	10,56
2023					
2024 (stima)	18,5	3,7	14,8	2,96	11,84

Di seguito si riporta pertanto tabella riepilogativa del numero di punti organico programmabili per il triennio 2022–2024.

Riepilogo P.O. programmabili per il triennio 2022 - 2024												
a	b	c	d = B + C	e	f	g	h = e + f + g	i	l	m = i + l	n = h + m	
Anni	Totale P.O. TAB quota ordinaria comprensiva residui annualità pregresse	Totale P.O. TAB quota Piano Straordinario (20%)	Totale P.O. TAB	Totale P.O. DOC per passaggio da RTDB a II fascia	Totale P.O. DOC programmaz. Dipartimenti quota ordinaria	Totale P.O. DOC programmaz. Dipartimenti Piano Straordinario	Totale PO DOC al netto borsino	Borsino quota ordinaria	Borsino quota Piano Straordinario	Totale borsino	Totale P.O. DOC	
2022	3,15	3,30	6,45	2,80	3,05	13,20	19,05	0,76	2,64	3,40	22,46	
2023	0,45	0,00	0,45	1,00	0,10	0,00	1,10	0,03	0,00	0,03	1,13	
2024	0,26	3,70	3,96	2,60	0,55	14,80	17,95	0,14	2,96	3,10	21,05	
Tot.	3,85	7,00	10,85	6,40	3,71	28,00	38,11	0,93	5,60	6,53	44,64	
Totale P.O. programmabili			55,49									

Terminata l'esposizione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

Interviene il Senatore Accademico D'Elia, per ricordare come, oltre a stabilire date entro cui utilizzare i punti organico, il Decreto illustrato dal Rettore dispone una redistribuzione all'esterno: ciò vuol dire essere efficienti nella spesa, ponendo adeguata attenzione agli Uffici chiamati a sostenere questa sfida.

Il Prof. Carbone, nell'esprimere concordia con la relazione del Rettore, avalla l'osservazione del Senatore Accademico D'Elia; egli ritiene, inoltre, che questa sia un'occasione unica per perseguire l'arricchimento dell'Ateneo in nuovi settori: illustra, con l'occasione, le riflessioni maturate in seno al DMMM., anche con riferimento alla redistribuzione tra le fasce, alla suddivisione tra interni ed esterni, agli eventuali scenari *post-2025* e alle carriere dei docenti più giovani (RTDb, RTT).

Il Senatore Accademico Dell'Avvocato concorda con le osservazioni del Prof. Carbone: è fondamentale ragionare però anche sulla crescita dimensionale in termini edilizi e logistici, per evitare una situazione in cui vi sia difficoltà ad assicurare ai ricercatori ambienti lavorativi dignitosi (aule, studi, laboratori).

Il Prof. Torresi evidenzia come all'occasione di crescita debba accompagnarsi l'armonia delle varie componenti, come quella tecnico-amministrativa, che negli ultimi anni ha visto diversi allontanamenti.

Il Prof. Moccia riporta le riflessioni del proprio Dipartimento in merito all'opportunità di una seria prospettiva di reclutamento: il confronto è stato molto articolato, nel corso del quale è emersa la necessità di guadagnare un orizzonte entro il quale sviluppare una programmazione che possa allargare l'offerta formativa del medesimo Dipartimento.

Il Prof. Damiani apprezza la programmazione proposta dal Rettore e condivide le osservazioni fin qui emerse. Sarebbe auspicabile che tutti i Dipartimenti siano tempestivi nel predisporre il proprio piano culturale. Tanto migliorerebbe le possibilità di interlocuzioni tra le strutture e consentirebbe una corretta allocazione strategica delle risorse di Ateneo.

Il Prof. Devillanova si associa ai ragionamenti fin qui fatti; invita però a stabilire scadenze chiare e inderogabili, per consentire a questo Consesso di esprimere il proprio parere in modo più attento.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la Legge n. 240/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 49/2012;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

VISTO il DPCM 24 giugno 2021;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2021;

VISTO il D.M. n. 445 del 6 maggio 2022;

DELIBERA

all'unanimità, di esprime parere favorevole sulla seguente programmazione 2022-2024 del personale, ordinaria e a valere sul Piano Straordinario di cui al D.M. n. 445 del 6 maggio 2022

Riepilogo P.O. programmabili per il triennio 2022 - 2024											
a	b	c	d = B+C	e	f	g	h = e + f + g	i	l	m = i + l	n = h + m
Anni	Totale P.O. TAB quota ordinaria comprensiva rediusi annualità pregresse	Totale P.O. TAB quota Piano Straordinario (20%)	Totale P.O. TAB	Totale P.O. DOC per passaggio da RTDB a II fascia	Totale P.O. DOC programmaz. Dipartimenti quota ordinaria	Totale P.O. DOC programmaz. Dipartimenti Piano Straordinario	Totale PO DOC al netto borsino	Borsino quota ordinaria	Borsino quota Piano Straordinario	Totale borsino	Totale P.O. DOC
2022	3,15	3,30	6,45	2,80	3,05	13,20	19,05	0,76	2,64	3,40	22,46
2023	0,45	0,00	0,45	1,00	0,10	0,00	1,10	0,03	0,00	0,03	1,13
2024	0,26	3,70	3,96	2,60	0,55	14,80	17,95	0,14	2,96	3,10	21,05
Tot.	3,85	7,00	10,85	6,40	3,71	28,00	38,11	0,93	5,60	6,53	44,64
Totale P.O. programmabili			55,49								



Il Prof. Devillanova si allontana dalla riunione.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 12 del 27 luglio 2022
P. 03 OdG	DOCENTI	Chiamata docenti

Il Rettore riferisce che sono concluse le procedure indette ai sensi dell'art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, le procedure per la chiamata di professori di I e II fascia, nonché le procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ex art. 24, co. 3, lett. a) e b), L. n. 240/2010, n. 240, per le quali i Dipartimenti assegnatari dei rispettivi posti hanno proceduto alle chiamate, come di seguito specificato:

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 18, co. 1, L. n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del



- Territorio, Edile e di Chimica nel S.S.D. CHIM/07 - “*Fondamenti chimici delle tecnologie*” (codice PO.DICATECh.18c1.22.04) indetta con D.R. n. 178 del 21/02/2022, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.R.I. - 4ª Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*” n. 23 del 22/03/2022. Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica nella seduta del 22/07/2022: Prof. Vito Gallo;
- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, L. n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nel S.S.D. ICAR/14 “*Composizione architettonica e urbana*” (codice PO.DICAR.18c1.21.04) indetta con D.R. n. 836 del 18/10/2022, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.R.I. - 4ª Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*” n. 94 del 26/11/2021. Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nella seduta del 26/07/2022: Prof. Marco Mannino;
 - procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, L. n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nel S.S.D. ICAR/12 “*Tecnologia dell’Architettura*” (codice PO.DICAR.18c1.21.05) indetta con D.R. n. 837 del 18/10/2022, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.R.I. - 4ª Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*” n. 94 del 26/11/2021. Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nella seduta del 26/07/2022: Prof. Vitangelo Ardito;
 - procedura per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia nel S.S.D. MAT/05 “*Analisi matematica*”, ai sensi dell’art. 24, co. 6, L. n. 240/2010, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari, nell’ambito del “*Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale*” di cui al D.M. n. 561 del 28/04/2021 (codice procedura PA.DMMM.2str.art24.21.04), indetta con D.D.D. n. 41 del 29/03/2022, il cui avviso è stato reso disponibile sulla pagina web del Politecnico all’indirizzo <http://www.poliba.it/it/amministrazionee-servizi/padmmm2strart242104>. Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nella seduta del 20/07/2022: Prof. Giuseppe Devillanova;
 - procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, finalizzata alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia della Dott.ssa Claudia Barile, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, attualmente ricercatore a tempo determinato assunto ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), L. n. 240/2010 presso il Politecnico di Bari e afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel S.S.D. ING-IND/14 “*Progettazione meccanica e costruzione di macchine*” (codice PARUTDb.DMMM.22.04), indetta con D.R. n. 389 del 29/03/2022. Candidata chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nella seduta del 20/07/2022: Dott.ssa Claudia Barile;
 - procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, finalizzata alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia del Dott. Paolo Tamburrano, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, attualmente ricercatore a tempo determinato assunto ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), L. n. 240/2010, presso il Politecnico di Bari e afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel S.S.D. INGIND/08 “*Macchine a fluido*” (codice PARUTDb.DMMM.22.05), indetta con D.R. n. 391 del 29/03/2022. Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nella seduta del 20/07/2022: Dott. Paolo Tamburrano;
 - procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), L. n. 240/2010 (tipologia “*senior*”), presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, nel S.S.D. ING-IND/10 “*Fisica tecnica industriale*” (Codice RUTDb.DICAR.21.08), indetto con D.R. n. 828 del 15/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato

nella G.U.R.I. - 4a Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*” n. 90 del 12/11/2021. Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nella seduta del 26/07/2022: Dott. Alessandro Cannavale;

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), L. n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel S.S.D. ING-INF/04 “*Automatica*” (cod. RUTDA.DEI.22.03), indetto con D.R. n. 445 del 12/04/2022, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.R.I. - 4a Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*” n. 36 del 06/05/2022. Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nella seduta del 25/07/2022: Dott. Paolo Roberto Massenio;
- procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), L. n. 240/2010, nel S.S.D. ING-INF/05 “*Sistemi di elaborazione delle informazioni*” (cod. RUTDa.DEI.22.04) indetto con D.R. n. 446 del 12/04/2022, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.R.I. - 4a Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*” n. 36 del 06/05/2022. Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nella seduta del 25/07/2022: Dott. Antonio Ferrara;
- procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), L. n. 240/2010 (cod. RUTDa.DEI.22.05), nel S.S.D. ING-INF/06 “*Bioingegneria Elettronica e Informatica*” indetto con D.R. n. 448 del 12/04/2022, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.R.I. - 4a Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*” n. 36 del 06/05/2022. Candidato chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nella seduta del 25/07/2022: Dott. Domenico Buongiorno.

Premesso quanto sopra indicato, a norma del “*Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia*”, del “*Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010*” e del vigente Statuto, il Rettore invita il presente Consesso a esprimersi in merito alle chiamate deliberate, come sopra riferito.

Terminata la relazione, il Rettore invita il presente Consesso a esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

VISTO il “*Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia*”, emanato con il D.R. n. 475 del 08/08/2018;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del 20/07/2022;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del 25/07/2022;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del 26/07/2022;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del 22/07/2022;

DELIBERA

all’unanimità, di esprimere parere favorevole alla chiamata dei seguenti docenti:



- Prof. Vito Gallo (SSD CHIM/07), nel ruolo di professore di I fascia presso il DICATECh, a seguito di procedura *ex art.* 18, co. 1, L. n. 240/2010;
- Prof. Vitangelo Arditò (SSD ICAR/12), nel ruolo di professore di I fascia presso il DICAR, a seguito di procedura *ex art.* 18, co. 1, L. n. 240/2010;
- Prof. Marco Mannino (SSD ICAR/14), nel ruolo di professore di I fascia presso il DICAR, a seguito di procedura *ex art.* 18, co. 1, L. n. 240/2010;
- Dott.ssa Claudia Barile (SSD ING/IND/14), nel ruolo di professore di II fascia presso il DMMM, a seguito di procedura *ex art.* 24, co. 5, L. n. 240/2010;
- Dott. Giuseppe Devillanova (SSD MAT/05), nel ruolo di professore di II fascia presso il DMMM, a seguito di procedura *ex art.* 24, co. 6, L. n. 240/2010;
- Dott. Paolo Tamburrano (SSD ING/IND/08), nel ruolo di professore di II fascia presso il DMMM, a seguito di procedura *ex art.* 24, co. 5, L. n. 240/2010;
- Dott. Alessandro Cannavale (SSD ING-IND/10), presso il DICAR, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato *ex art.* 24, co. 3, lett. b), L. n. 240/2010;
- Dott. Antonio Ferrara (SSD ING-INF/05), presso il DEI, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato *ex art.* 24, co. 3, lett. a), L. n. 240/2010;
- Dott. Paolo Roberto Massenio (SSD ING-INF/04), presso il DEI, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato *ex art.* 24, co. 3, lett. b), L. n. 240/2010;
- Dott. Domenico Buongiorno (SSD ING-INF/06), presso il DEI, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato *ex art.* 24, co. 3, lett. a), L. n. 240/2010.



Il Prof. Devillanova rientra nella riunione.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 12 del 27 luglio 2022
P. 04 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	<i>Non - Disclosure Agreement</i> tra Politecnico di Bari e Isotta Fraschini Motori S.p.A. - IFM (referenti Proff. Grande e Magno)

Il Rettore informa che il Prof. Marco Grande, con nota *e-mail* del 15.07.2022, ha rappresentato l'opportunità per il Politecnico di Bari di sottoscrivere con la società Isotta Fraschini Motori S.p.A. il *Non-Disclosure Agreement* (NDA), quivi riportato, di durata biennale, al fine di regolare lo scambio di informazioni riservate tra le Parti:

Oggetto: Impegno di riservatezza relativo alla collaborazione nello studio dei fenomeni di compatibilità elettromagnetica associati agli asset e componenti prodotti ed utilizzati nelle applicazioni Isotta Fraschini Motori – Referenti Politecnico di Bari: Proff. Marco Grande e Giovanni Magno.

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla possibile valutazione in merito ad una collaborazione mirata allo *studio dei fenomeni di compatibilità elettromagnetica associati agli asset e componenti prodotti ed utilizzati nelle applicazioni Isotta Fraschini Motori*, di seguito "Progetto", che vede coinvolte ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.p.A. ("IFM"), Politecnico di Bari ("Poliba"), con referenti Proff. Marco Grande e Giovanni Magno, unitamente a IFM, le "Parti" per indicare, qui di seguito, gli impegni e gli obblighi di riservatezza che ciascuna delle Parti intende assumere con la sottoscrizione del presente accordo ("Accordo").

1. Definizioni



“**Gruppo**”: indica ciascuna Parte e qualsiasi società controllata, controllante, collegata o sottoposta a comune controllo con tale Parte ai sensi dell’art. 2359 c.c..

“**Informazioni Riservate**”: si intendono – anche al singolare – tutte le informazioni, di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale o altro) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), che vengano divulgate dalla Parte Divulgante (come di seguito definita) alla Parte Ricevente (come di seguito definita) o delle quali la Parte Ricevente dovesse venire a conoscenza prima o dopo la data di sottoscrizione del presente Accordo, direttamente od indirettamente mediante l’accesso alla documentazione e/o ai materiali di qualsiasi natura forniti, ovvero a seguito di colloqui intercorsi con la Parte Divulgante, suoi dipendenti, consulenti e/o terzi autorizzati da quest’ultima, ovvero in connessione con le attività eventualmente effettuate in relazione al Progetto, indipendentemente dal fatto che siano state specificamente identificate come "confidenziali", “riservate”, "privilegiate" o "*price sensitive*". Sono comprese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- manifestazioni di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, notizie, documenti di qualsiasi natura, descrizione di mercati e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, invenzioni, brevettate o meno, modelli, know-how, dati, programmi informatici;
- informazioni di qualsivoglia natura relative a soggetti facenti parte di ciascun Gruppo;
- qualsiasi opinione, proiezione, previsione, rapporto, commento, ricerca, studio, valutazione, questione e soluzione ipotizzata, programmi e propositi od analisi forniti alla Parte Ricevente, oppure eseguiti dalla Parte Ricevente sulla base delle Informazioni Riservate o, ancora, eseguiti da altri per conto di quest’ultima;
- tutti gli atti e le attività formali ed informali relativi al Progetto ed alla sua predisposizione e realizzazione, incluso lo stato degli stessi;
- l’esistenza del Progetto stesso e qualsiasi informazione ad esso relativo;
- l’esistenza del presente Accordo, nonché la circostanza che sono in corso contatti, rapporti e discussioni tra le Parti e/o tra le Parti e terzi autorizzati da queste ultime.

“**Parte Divulgante**” indica la Parte, incluse le Persone Collegate ad essa riferibili, che divulga le Informazioni Riservate.

“**Parte Ricevente**” indica la Parte, incluse le Persone Collegate ad essa riferibili, che riceve e/o è in possesso delle Informazioni Riservate.

“**Persone Collegate**”: sono i soci, gli amministratori, gli organi di controllo, i dirigenti, i responsabili, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti del Gruppo della singola Parte.

“**Scopo Consentito**”: indica la valutazione circa la possibile conclusione di accordi definitivi relativamente al Progetto e lo svolgimento delle relative trattative.

2. Utilizzo delle Informazioni Riservate



Con il presente Accordo ciascuna Parte in qualità di Parte Ricevente si impegna, con riferimento alle Informazioni Riservate che verranno fornite o comunque acquisite anche prima della sottoscrizione del presente Accordo, a quanto segue:

- a) considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e confidenziali e non avanzare sulle stesse alcun diritto;
- b) adottare tutte le misure necessarie (incluse quelle indicate nel presente Accordo) per garantire la riservatezza delle Informazioni Riservate, utilizzando lo stesso livello di cura utilizzato per le informazioni riservate della Parte Ricevente stessa al fine di evitarne la comunicazione, divulgazione, pubblicazione o diffusione nonché per impedire l'accesso alle stesse da parte di soggetti non autorizzati;
- c) tale livello di cura in nessun caso sarà di livello inferiore ad un ragionevole grado di diligenza; comunicare le Informazioni Riservate esclusivamente alle Persone Collegate che ritenga abbiano la necessità di conoscere le stesse;
- d) far sì che le Persone Collegate che possono in qualsiasi modo avere accesso alle Informazioni Riservate, siano state debitamente informate circa la sussistenza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e che, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., provvedano ad osservarli. Resta inteso che, nei soli confronti dei dipendenti della Parte Ricevente, tale garanzia si intenderà adempiuta mediante divulgazione agli stessi di un'informativa in merito ai contenuti del presente Accordo. L'inosservanza di tali obblighi da parte delle Persone Collegate sarà considerata una violazione del presente Accordo;
- e) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini dello Scopo Consentito e non usare le stesse in modo da arrecare danno a qualsiasi componente della Parte Divulgante né per alcun altro scopo di qualsivoglia natura. In particolare nessuna Informazione Riservata comunicata, anche prima della sottoscrizione del presente Accordo, dovrà essere utilizzata per usi diversi da quelli stabiliti;
- f) non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi o rilasciare alcun annuncio riguardo al Progetto;
- g) evitare di compiere qualsiasi tentativo di decodificazione, disassemblaggio o decompilazione di prototipi, di software o di altri prodotti oggetto delle Informazioni Riservate;
- h) informare immediatamente la Parte Divulgante qualora le informazioni venissero divulgate in violazione del presente Accordo e/o vi fosse stato l'accesso ad esse da parte di soggetti non autorizzati, prendendo tutti i provvedimenti possibili per ridurre al minimo le conseguenze di tale divulgazione o accesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fare in modo che ogni soggetto a cui venga divulgata qualsivoglia Informazione Riservata riconosca o accetti le previsioni del presente Accordo come se fosse parte dello stesso).

Entrambe le Parti riconoscono che tutte o parte delle Informazioni Riservate sono o possono essere classificate come informazioni privilegiate o *price sensitive* e che l'uso di tali informazioni può essere regolamentato o vietato dalla normativa applicabile, ivi incluse le norme in materia *insider trading* e manipolazione del mercato e si impegnano a non utilizzare alcuna Informazione Riservata per scopi non consentiti dalla legge.

3. Trattative



Entrambe le Parti si riservano il diritto, in qualunque momento e senza alcun preavviso né obbligo nei confronti dell'altra Parte, di:

- a) negoziare contemporaneamente con più soggetti relativamente al Progetto;
- b) interrompere o sospendere, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, le trattative relative al Progetto;
- c) accettare o rifiutare qualunque offerta venga fatta ovvero rifiutare tutte le offerte in relazione al Progetto; e perfezionare accordi definitivi relativi al Progetto con altri soggetti.

4. Divulgazione consentita

Ciascuna delle Parti, nella sua qualità di Parte Ricevente, potrà divulgare le Informazioni Riservate: (i) a seguito di una richiesta vincolante da parte di un'autorità governativa, giudiziaria o di sorveglianza ovvero di altra autorità indipendente munita dei relativi poteri, (ii) ove richiesto dai regolamenti di autorità competenti delle borse valori in cui sono quotate le azioni o altri strumenti finanziari di qualunque società del Gruppo, (iii) ove previsto da disposizioni inderogabili di legge o regolamentari di un qualunque Paese avente giurisdizione sulle attività del Gruppo.

In tali casi le Informazioni Riservate potranno essere divulgate nella misura minima necessaria, tenendo in ogni caso conto delle esigenze della Parte Divulgante dirette a evitare o limitare l'ampiezza delle comunicazioni e/o a regolare le tempistiche, il contenuto e le modalità di divulgazione delle stesse. La Parte Ricevente in tali situazioni si impegna, ove legalmente possibile, ad informare per iscritto e tempestivamente la Parte Divulgante di tali richieste ed a consultarsi preventivamente con quest'ultima in merito all'opportunità di adottare iniziative volte ad opporsi o a limitare l'ambito delle stesse.

Nei casi previsti dal paragrafo precedente ove sia impossibile consultare la Parte Divulgante prima di effettuare la comunicazione o la dichiarazione, la Parte Ricevente che ha divulgato le Informazioni Riservate comunicherà alla Parte Divulgante le circostanze, i tempi, il contenuto e le modalità di divulgazione di tali comunicazioni o dichiarazioni non appena siano state rese.

5. Eccezioni

L'obbligo di riservatezza non opera in caso di Informazioni Riservate o parti delle stesse che:

- a) siano di dominio pubblico alla data di sottoscrizione del presente Accordo o che dovessero diventare successivamente di dominio pubblico in qualunque altra data (nel qual caso il presente Accordo si applicherà comunque alle Informazioni Riservate per il periodo antecedente alla data in cui le stesse sono divenute di dominio pubblico), salvo che ciò avvenga in conseguenza, diretta o indiretta, di una violazione degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Accordo;
- b) siano già legittimamente in possesso della Parte Ricevente prima della data di sottoscrizione del presente Accordo, oppure siano successivamente apprese dalla Parte Ricevente stessa in modo lecito, purché non siano ottenute in violazione di un obbligo di riservatezza e non siano comunque soggette a tale obbligo; il tutto a condizione che venga data adeguata prova della sussistenza di tali circostanze.

6. Durata

Gli impegni contenuti nel presente Accordo avranno durata di 2 anni dalla sottoscrizione dello stesso.



Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la scadenza del presente Accordo così come l'estinzione dello stesso per qualsiasi causa occorsa, non pregiudicherà la validità ed efficacia degli obblighi previsti a carico di ciascuna delle Parti in forza delle previsioni di cui agli articoli 7.2, 11 e 12 che rimarranno in vigore e continueranno ad essere efficaci.

7. Attività conseguenti alla cessazione delle trattative e/o del Progetto

Qualora le trattative e/o il Progetto o qualsiasi sua fase venissero interrotte per qualsiasi ragione, oppure, in ogni caso, su richiesta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente si impegna a:

- a) restituire alla Parte Divulgante e/o a persone da questa designate tutti i documenti ed i supporti che contengano le Informazioni Riservate o ad esse collegate (ivi comprese tutte le eventuali copie degli stessi);
- b) distruggere, certificando l'avvenuta distruzione, (nella misura tecnicamente possibile) tutte le copie di ogni nota, analisi, calcolo, studio o altro documento che contenga o riporti o si basi o derivi da una qualunque delle Informazioni Riservate;
- c) cancellare (nella misura tecnicamente possibile) da ogni computer ogni documento o file che contenga o rifletta una qualunque delle Informazioni Riservate in modo tale che i dati cancellati siano permanentemente irrecuperabili; e
- d) garantire che chiunque abbia ricevuto le Informazioni Riservate distrugga o cancelli in modo permanente (nella misura tecnicamente possibile) tali Informazioni Riservate nonché tutte le copie di esse effettuate, salvo in ogni caso nella misura in cui la suddetta Parte Ricevente o i riceventi siano tenuti a conservare tali Informazioni Riservate (i) in base a qualunque legge, provvedimento o regolamento applicabile ovvero (ii) in quanto richiesto da organi giudiziari, governativi, di vigilanza o regolatori competenti, ovvero (iii) nel caso in cui le Informazioni Riservate siano state divulgate ai sensi del primo comma dell'articolo 4.

Qualora ciascuna delle Parti fosse tenuta, in qualità di Parte Ricevente, per l'adempimento di obblighi di archiviazione ed *auditing* interno imposti da norme inderogabili di legge o regolamentari, a conservare una copia della documentazione relativa alle Informazioni Riservate, la Parte Ricevente si impegna a non utilizzare e/o diffondere in alcun modo l'esistenza e/o i contenuti di tali documenti e Informazioni Riservate.

Al completamento delle attività di cui al presente articolo, e dopo avere assolto le necessarie verifiche, la Parte Ricevente ne darà senza indugio conferma per iscritto alla Parte Divulgante.

8. Responsabilità e rimedi

Ciascuna delle Parti, nella sua qualità di Parte Ricevente, riconosce e dà atto che le Informazioni Riservate hanno una particolare rilevanza, la loro tutela è essenziale e che la violazione o il mancato adempimento degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Accordo potrebbe causare alla Parte Divulgante danni gravi ed irreparabili per i quali il risarcimento del danno potrebbe non essere un rimedio adeguato. In ragione di quanto sopra ciascuna delle Parti, nella sua qualità di Parte Ricevente, riconosce che la Parte Divulgante, in aggiunta a qualsiasi altro rimedio disponibile, avrà il diritto di richiedere ed esperire provvedimenti d'urgenza ed esecuzioni in forma specifica per ogni violazione o minaccia di violazione del presente Accordo, senza la necessità di dimostrare i danni effettivi e senza dover rilasciare cauzioni o garanzie.

Entrambe le Parti prendono atto che la Parte Divulgante si riserva il diritto di escludere dal Progetto la Parte Ricevente in caso di violazione, anche presunta, dei termini del presente Accordo commessa dalla Parte Ricevente.

9. Assenza di dichiarazioni, garanzie ed impegni

Ciascuna delle Parti, nella sua qualità di Parte Ricevente, riconosce ed accetta che:

- a) nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è prestata dalla Parte Divulgante riguardo l'accuratezza, attualità, completezza o adeguatezza delle Informazioni Riservate di qualunque altra informazione fornita da essa ovvero dei presupposti su cui tali informazioni si basano e che nessun obbligo di aggiornamento o correzione sussiste in capo alla Parte Divulgante;
- b) sarà a proprio esclusivo rischio e responsabilità l'interpretazione e l'utilizzo di quanto ricevuto o comunque acquisito dalla Parte Divulgante nonché ogni valutazione in relazione al Progetto.

In ragione di quanto sopra ciascuna delle Parti, nella sua qualità di Parte Ricevente, riconosce ed accetta che è esclusa qualsivoglia responsabilità della Parte Divulgante in relazione a quanto ricevuto o comunque acquisito dalla Parte Ricevente stessa.

Lo scambio delle Informazioni Riservate, i colloqui e le eventuali trattative non costituiscono e non potranno essere interpretati come:

- a) un obbligo, espresso o implicito, (i) di fornire le Informazioni Riservate (ii) di proseguire o perfezionare il Progetto (iii) di avviare o proseguire eventuali trattative (iv) di intraprendere ulteriori rapporti commerciali;
- b) un'offerta e/o una proposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1326 e 1329 del Codice Civile.

Il presente Accordo non crea alcuna collaborazione tra le Parti e non autorizza all'uso di nome, marchio o altra proprietà intellettuale presenti o futuri, ottenuti o ottenibili dalle Parti (e.g. brevetto, copyright, segreto commerciale) dell'altra Parte.

10. Varie

Ciascuna delle Parti, nella sua qualità di Parte Ricevente, si impegna ad astenersi e a fare in modo che ognuna delle persone alle quali siano state divulgate le Informazioni Riservate si astenga, salvo il consenso scritto della Parte Divulgante, per tutta la durata del presente Accordo, dal compiere direttamente o indirettamente le seguenti attività:

- a) utilizzare le Informazioni Riservate allo scopo di favorire lo sviluppo commerciale della Parte Ricevente o quella di terzi e, per qualunque ragione, sollecitare clienti e/o fornitori della Parte Divulgante nel caso in cui la Parte Ricevente fosse venuta a conoscenza di nominativi o di termini e condizioni contrattuali applicati agli stessi; oppure
- b) direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, con o senza retribuzione, contattare, avvicinare, proporre l'assunzione o assumere nessuno degli amministratori, responsabili, dirigenti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti della Parte Divulgante.

Ogni modifica o deroga a quanto previsto dal presente Accordo dovrà essere accettata espressamente dalle Parti ed avvenire per atto scritto a pena di nullità,.

Nel caso in cui una previsione del presente Accordo fosse o divenisse, per qualsiasi ragione, inefficace o invalida, questo non inciderà sulla validità delle altre previsioni contenute nel presente Accordo o sulla validità dell'Accordo stesso. Tuttavia, le Parti convengono sin d'ora di negoziare in buona fede al fine di sostituire le disposizioni oggetto di declaratoria di invalidità o inefficacia con altre in grado di determinare, per quanto legalmente possibile, sostanzialmente gli stessi effetti, facendo riferimento all'oggetto e alle finalità del presente Accordo.

Il mancato o ritardato esercizio di uno qualunque dei diritti, facoltà o prerogative riconosciuti alle Parti dal presente Accordo non costituirà rinuncia agli stessi, né il loro pieno o parziale esercizio precluderà altri o futuri esercizi dei medesimi.

Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni precedente intesa e/o accordo intervenuto tra le Parti relativamente al medesimo oggetto e costituisce la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le Parti in materia di riservatezza relativamente alla predisposizione ed alla realizzazione del Progetto.

11. Legge applicabile e Foro competente

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato. Qualsiasi controversia, azione o procedimento che possa insorgere dal, o in relazione al, presente Accordo sarà assoggettato in via esclusiva alla giurisdizione italiana ed alla competenza del Foro di Trieste.

12. Negoziazione

Le Parti, nel riconoscere e darsi reciprocamente atto che le singole clausole del presente Accordo, nonché le previsioni in esse contenute, sono state liberamente negoziate fra loro, anche per quanto attiene a quelle eventualmente in deroga alla normativa vigente, convengono e riconoscono che le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione.

* * *

Qualora siate d'accordo con quanto precede, Vi preghiamo di restituirci copia del presente Accordo debitamente trascritto su Vostra carta intestata e sottoscritto da persona munita dei necessari poteri in segno di integrale ed incondizionata accettazione dei suoi contenuti.

Distinti saluti

.....

Nome: Sergio RAZETO

Qualifica: Legale Rappresentante

In nome e per conto di Isotta Fraschini Motori S.p.A.

.....

Nome: Prof. Ing. Francesco CUPERTINO

Qualifica: Legale Rappresentante (Magnifico Rettore)

In nome e per conto di Politecnico di Bari

Il Rettore riferisce che IFM, società del Gruppo Fincantieri impegnata nella produzione di motori *diesel*, intende collaborare con il Politecnico di Bari nella realizzazione del Progetto di ricerca avente ad oggetto lo: "*studio dei fenomeni di compatibilità elettromagnetica associati agli asset e componenti prodotti ed utilizzati nelle applicazioni Isotta Fraschini Motori*".

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.



IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
- VISTA la bozza del *Non-Disclosure Agreement* tra il Politecnico di Bari e la società Isotta Fraschini Motori S.p.A.;
- CONSIDERATO che è nell'interesse del Politecnico di Bari scambiare con IFM, attraverso apposito Accordo di Riservatezza, talune informazioni confidenziali necessarie per la realizzazione del Progetto di cui trattasi;
- CONSIDERATA la necessità di favorire lo scambio di informazioni confidenziali tra le Parti in tempi congrui;
- UDITA la relazione del Rettore;

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare lo schema del *Non-Disclosure Agreement* tra il Politecnico di Bari e la società Isotta Fraschini Motori S.p.A.;
- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il suddetto Accordo di riservatezza e di apportare al testo eventuali modifiche e/o integrazioni ove necessarie;
- di nominare i Proff. Marco Grande e Giovanni Magno, afferenti al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione - DEI del Politecnico di Bari, referenti per l'Accordo di riservatezza *de quo*.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 12 del 27 luglio 2022
P. 05 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Accordo quadro tra Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - OAPPC e Politecnico di Bari (referente Prof. Moccia)

Il Rettore riferisce che i Proff. Moccia e De Filippis hanno rappresentato l'opportunità per il Politecnico di Bari di sottoscrivere con l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari (OAPPC) l'accordo quadro, quivi riportato, avente a oggetto la collaborazione in materia di formazione continua, tirocinio abilitante e riforma dell'esame di stato:

ACCORDO QUADRO

tra

il Politecnico di Bari

e

l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari

il POLITECNICO DI BARI, c.f. 93051590722, P.Iva 04301530723, Via Amendola 126/B, Bari, nella persona del Magnifico Rettore Francesco Cupertino, nato a Fasano (BR) il 21/12/1972 - C.F. CPRFNC72T21D508V, e domiciliato per la carica presso il Politecnico di Bari (da ora in poi detto "Politecnico")

E

l'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI con sede legale in Bari, nella persona del Presidente pro tempore Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, nato a Conversano Prov. (BA) il 06/03/1953 C.F.: MSTCMD53C06C975W, mail: mimmo@mastronardiarchitetti.it pec cosimodamiano.mastronardi@archiworldpec.it e domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari (da ora in poi detto "Ordine APPC")



congiuntamente definite “Parti”

PER

studio delle esigenze della formazione specifica dell’Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, nella prospettiva della specificità dell’attività professionale contemporanea, con riferimento al vigente quadro normativo, e valutazione delle modalità di accesso alla professione ed all’abilitazione professionale in forme rinnovate e che garantiscano una più consona preparazione all’esercizio professionale.

PREMESSO CHE

È intenzione dell’Ordine APPC in epigrafe avviare un rapporto di reciproca consultazione con l’istituto universitario del territorio di afferenza e che:

- l’Ordine APPC eroga eventi formativi finalizzati all’aggiornamento professionale;
- l’Ordine APPC riconosce al Politecnico, ed in particolare al Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura – DICAR, le specifiche capacità formative di base, caratterizzanti e specialistiche attraverso la docenza ed i corsi erogati.
- Il Politecnico riconosce la necessità di una formazione professionalizzante dell’architetto, a valle della formazione curriculare, per garantire agli abilitandi una maggior consapevolezza delle dinamiche dell’attività professionale;
- la Commissione “Terza Missione” del DICAR e i rappresentanti dell’Ordine APPC hanno effettuato numerosi incontri finalizzati ad analizzare gli obiettivi comuni e le forme della collaborazione;
- il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori e la Conferenza Universitaria Italiana di Architettura hanno firmato il Protocollo di Intesa in data 28/10/2017 per sviluppare azioni comuni tese alla valorizzazione della figura dell’Architetto;

CONSIDERATO CHE

- nell’ambito del suddetto Protocollo è prevista la promozione di percorsi formativi e di alta specializzazione, master, corsi di perfezionamento previa stipula di accordi attuativi tra Ordini territoriali e Università;
- il DPR n. 328 del 5 giugno 2001, Disciplina dei Singoli Ordinamenti, agli artt. 17 e 18, nel merito degli Esami di Stato, prevede che “nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni tra Ordini e Università, attività strutturate di tirocinio professionale” la partecipazione alle stesse esonera il candidato dalla prova pratica dell’esame;
- con il “Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo” e le Linee Guida emanate in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, il CNAPPC ha stabilito le norme secondo cui gli iscritti debbano ottemperare all’obbligo formativo;
- lo stesso art. 7 del DPR 137/2012, al comma 4, stabilisce che “con apposite convenzioni stipulate tra Consiglio Nazionale e le Università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari” e che pertanto l’oggetto del presente Accordo può essere una opportunità di iterazione per concorrere ad individuare le basi di regole comuni;
- le Parti si propongono di definire attività comuni per sviluppare azioni tese a far sì che la formazione dei professionisti abbia un ruolo primario negli obiettivi programmatici delle due istituzioni;
- le fonti legislative in materia di inserimento nel mondo del lavoro e di formazione continua promuovono rapporti coordinati e convenzionati tra Ordini professionali e Università;
- nel corso degli ultimi anni, è stato avviato e confermato un dialogo tra le Parti, in merito ai temi attinenti alla definizione dei percorsi didattici all’interno dell’Università, agli Esami di Stato e all’obbligo della formazione continua per i professionisti iscritti all’Ordine APPC;
- è interesse delle Parti strutturare un sistema di rapporti che favorisca, inoltre, la promozione e l’accompagnamento di strategie e strumenti per Progetti di educazione all’architettura rivolti a scuole primarie e secondarie, Laboratori di Orientamento alla professione di architetto, da attuare anche durante le diverse fasi del percorso in Alternanza Scuola Lavoro e Open Day Nazionale sull’Orientamento;
- è interesse delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo quadro quale strumento operativo del richiamato Protocollo CNAPPC-CUIA del 28/10/2017 per regolare i reciproci rapporti e le modalità di impiego di risorse, mezzi e personale, nelle attività concordate e che definisca in generale il modello organizzativo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

L'Ordine APPC e il Politecnico, che individua il DICAR come responsabile delle attività, intendono attivare, tramite specifici atti esecutivi, una collaborazione ai fini di:

- a) collaborare con consulenza ed assistenza di docenti del DICAR alle varie fasi dei processi di formazione continua dell'Ordine APPC;
- b) aprire le iniziative proprie del DICAR, altamente qualificate, ove di interesse, alla partecipazione da parte dei professionisti con il riconoscimento dei C.F.P.;
- c) favorire gli scambi di conoscenze nell'ottica di un costante aggiornamento, nell'ambito della ricerca;
- d) definire modalità innovative di abilitazione professionale, alternative al tradizionale "Esame di Abilitazione Professionale".

Art. 2 Modalità di attuazione delle attività

La collaborazione avverrà mediante l'attivazione di:

- organizzazione di Corsi di Formazione congiunti (DICAR ed Ordine APPC);
- organizzazione di eventi formativi e di corsi professionalizzanti;
- periodi di formazione didattica (Tirocini e *Stage*);
- seminari, workshop e conferenze nazionali ed internazionali su temi di comune interesse, per la realizzazione dei quali le Parti si attiveranno per reperire le risorse finanziarie, anche esterne, per la copertura delle eventuali spese.

Per il conseguimento delle attività sopra citate si potranno utilizzare particolari attrezzature e specifici impianti di proprietà delle Parti.

Le Parti garantiscono l'esecuzione di tutto quanto necessario al perseguimento degli obiettivi indicati negli atti esecutivi anche se non espressamente specificato negli atti stessi.

Le Parti si impegnano a svolgere attività, oggetto degli incarichi esecutivi, secondo le modalità e nei tempi in essi indicati.

I responsabili scientifici per le attività ricadenti nei singoli atti esecutivi sono identificati nei responsabili del presente Accordo Quadro, salvo diversamente ed espressamente sancito negli atti esecutivi stessi.

Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 3 Contenuto degli atti esecutivi

Gli atti esecutivi, che le Parti stipuleranno di volta in volta in relazione al manifestarsi di specifiche esigenze, dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- gli eventuali compensi e le modalità di pagamento;
- i responsabili scientifici degli obiettivi da perseguire, ove diversi da quelli indicati per ciascuna delle due Parti nel presente Accordo Quadro al successivo art. 7.

Art. 4 Obiettivi Specifici degli atti esecutivi

Si specifica che è nelle intenzioni del DICAR e dell'Ordine APPC, in attuazione del Presente Accordo Quadro, il perseguimento delle attività di seguito descritte:

- 1) promuovere conferenze, *Lectio Magistralis*, convegni, seminari e *Workshop*, che si ritiene siano idonei per la **formazione professionale continua**, predisponendone un programma ed una strutturazione che ne consentano un'istituzione stabile e permanente. Si rimanda allo specifico Atto Esecutivo per la soluzione delle esigenze logistiche in quanto l'apertura delle attività ai professionisti deve garantire numerosità congrue di posti e la strutturazione dei cicli di attività in modo da consentire la fruizione anche di un singolo evento senza perderne il beneficio formativo;
- 2) istituire il **tirocinio professionale**, di cui agli artt. 17 e 18 del D.P.R. 328/2001, sul modello di convenzione contenuto nel Documento "Azioni strategiche per l'Architettura" del Consiglio Nazionale Architetti,



Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Per tale attività si rimanda allo specifico istituendo Atto Esecutivo per l'elaborazione del relativo Progetto Formativo, prevedendo alcuni *Atelier* che possano sviluppare temi specialistici;

- 3) valutare nel tempo la istituzione di un **sesto anno abilitante** (60 cfu), in correlazione ad una auspicabile evoluzione normativa e alle opportunità di ulteriori collaborazioni nel settore della formazione che ne deriverebbero.

Art. 5 Diritti sui prodotti

Le conoscenze congiuntamente acquisite (ad esclusione di quelle preesistenti detenute da una parte e messe a disposizione dell'altra parte per lo svolgimento delle attività congiunte) ed i risultati scaturiti nel corso delle attività sopra citate, costituiranno patrimonio comune delle Parti e le condizioni e modalità del loro utilizzo verranno regolamentate in accordo tra le due Parti.

Al completamento delle attività, i suddetti risultati potranno di norma essere oggetto di pubblicazioni, salvo il rispetto di eventuali vincoli disposti al riguardo. In particolare, per studi e ricerche classificati come "riservati" le Parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione, risultante da comunicazione scritta o dai verbali delle riunioni, e da non utilizzarli quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto dell'attività.

Art. 6 Luogo dell'Attività e Riservatezza

Le ricerche/studi oggetto del presente Accordo Quadro si svolgeranno rispettivamente presso i locali dell'Ordine APPC e/o del Politecnico (DICAR), oltre alle necessarie attività sul campo, previo accordo tra le parti ed in dipendenza dell'oggetto/finalità delle ricerche/studi.

Entrambe le Parti consentiranno al personale incaricato il libero accesso, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta e nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti.

Potranno essere concordate saltuariamente trasferte presso altre località secondo limiti e modalità che saranno concordate preventivamente.

Il Politecnico e l'Ordine APPC si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di proprietà dell'altra parte di cui dovesse venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Accordo Quadro, nonché a non eseguire e non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazione di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il presente atto.

Pertanto, il Politecnico e l'Ordine APPC si impegnano alla più rigorosa osservanza della riservatezza da parte del proprio personale.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti e doveri sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 7 Responsabile dell'Accordo Quadro

L'Ordine APPC indica come proprio referente responsabile del presente Accordo Quadro il Presidente pro tempore **Arch. Cosimo Damiano Mastronardi**.

Il Politecnico indica come proprio referente e responsabile del presente Accordo Quadro il **Prof. Carlo Moccia**, Direttore del DICAR, incardinato nel S.S.D ICAR/14 – "Composizione architettonica e urbana".

I due referenti saranno responsabili del coordinamento di tutti gli Atti Esecutivi (Convenzioni) che da questo Accordo Quadro discenderanno. Opereranno mediante incontri fisici o telematici da determinarsi in funzione delle necessità cogenti e si esprimeranno mediante determinazioni o mandati in riferimento ai successivi Atti esecutivi

La sostituzione dei responsabili del presente Accordo Quadro potrà avvenire per iniziativa di entrambe le parti; per i referenti dei singoli atti esecutivi, ove diversi da quelli del presente Accordo Quadro, sarà sufficiente una comunicazione scritta dei responsabili dell'A.Q.

Art. 8 Durata

Il presente Accordo Quadro entrerà in vigore dalla data della sua stipula e avrà la durata di 5 (cinque) anni e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo tramite scambio di lettera fra le Parti. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza dell'accordo, entrambe avranno la facoltà di recedere dal

presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo di P.E.C., con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. La parte che eserciterà tale facoltà dovrà, altresì, indicare nella lettera se intenda estendere il recesso anche agli atti esecutivi ancora in essere al momento della efficacia del recesso, ferma restando la corresponsione di quanto contrattualmente dovuto per le attività eventualmente già realizzate a quella data.

Art. 9 Responsabilità

L'Ordine APPC è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Politecnico durante la permanenza presso la propria sede, salvo i casi di dolo e di colpa grave. L'Ordine APPC esonera e comunque tiene indenne il Politecnico da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo Quadro da parte del proprio personale dipendente.

Il Politecnico da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Ordine APPC durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo e di colpa grave.

Il Politecnico esonera e comunque tiene indenne l'Ordine APPC da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo Quadro da parte del proprio personale dipendente.

Art. 10 Foro competente

Le parti convengono di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo Quadro. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia in esecuzione del presente Accordo Quadro il Foro competente è quello di Bari.

Art. 11 Registrazione

Il presente Accordo Quadro, sottoscritto con firma digitale, è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base agli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, e viene redatto in duplice originale uno per ciascuna delle due parti.

L'imposta di bollo sarà assolta rispettivamente da ciascuna delle parti in egual misura.

Per il Politecnico di Bari

Il Rettore

Prof. Francesco Cupertino

Per l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari

Il Presidente

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi

Il Rettore riferisce che con la sottoscrizione dell'accordo, di durata quinquennale, rinnovabile, il Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura - DICAR e l'OAPPC intendono collaborare nell'organizzazione di corsi di formazione congiunti, eventi formativi e corsi professionalizzanti, tirocini, *stage*, seminari, *workshop* e conferenze nazionali e internazionali.

Il Rettore fa presente, in ultimo, che le specifiche attività di collaborazione saranno disciplinate da successivi atti esecutivi tra le Parti.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

Il Prof. Moccia interviene per sottolineare l'importanza dell'accordo *de quo*, sia per quanto riguarda la tematica del c.d. "sesto anno professionalizzante", sia per quanto attiene la possibilità di diventare un interlocutore privilegiato nell'ambito della formazione continua.

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

CONSIDERATO che è interesse del Politecnico di Bari collaborare con l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari nella realizzazione delle attività di cui trattasi;

VISTA la bozza dell'accordo quadro tra Politecnico di Bari e OAPPC;



CONSIDERATA la necessità di avviare la collaborazione tra le Parti in tempi congrui;
UDITA la relazione del Rettore;

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare la bozza dell'accordo quadro da sottoscrivere tra il Politecnico di Bari e l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari;
- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il suddetto accordo quadro e di apportare al testo modifiche e/o integrazioni ove necessarie;
- di nominare il Prof. Carlo Moccia, afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura del Politecnico di Bari, quale Responsabile scientifico per l'accordo di cui trattasi.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 12 del 27 luglio 2022
P. 06 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Accordo quadro tra Politecnico di Bari e Accenture S.p.A.

Il Rettore informa il Consesso che il punto viene ritirato.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 12 del 27 luglio 2022
P. 07 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	“Accenture Bootcamp Cloud & Business Digital Innovation”: proposta di istituzione degli <i>short master</i> in “Cloud in digital era” e “Digital Business Innovation”

Il Rettore informa il Consesso che il punto viene ritirato.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 12 del 27 luglio 2022
P. 08 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Proposta di accordo quadro tra Conservatorio di Musica “E. R. Duni”, Nuova Accademia S.r.l. e Politecnico di Bari (referente Prof. Di Noia)

Il Rettore comunica che il Prof. Di Noia ha proposto la sottoscrizione di un accordo quadro tra questo Ateneo, il Conservatorio di Musica “E. R. Duni” di Matera e la Nuova Accademia S.r.l., denominata NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti), accademia privata legalmente riconosciuta con sede a Milano e Roma, con l'obiettivo di avviare una *partnership* in attività di ricerca e consulenza, con particolare riferimento alla programmazione informatica per il suono, per la musica, per le arti, sia in ambito performativo, che nei contesti applicativi industriali e di ricerca.

Il Rettore riferisce che l'accordo, della durata di cinque anni, prevede la stipula di accordi di attuazione per disciplinare eventuali attività specifiche.

Si riportano di seguito la proposta di accordo di collaborazione e l'*abstract* dei temi di ricerca,



trasmessi dal Prof. Di Noia:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

il Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera con sede legale in _____
rappresentato da _____ nato a _____ il ___/___/___ domiciliato per la carica presso la sede
di Matera del Conservatorio di Musica E. R. Duni

E

il Politecnico di Bari, in seguito denominato "Politecnico", con sede legale in Via Amendola 126/B, 70126 Bari,
P.IVA 04301530723, C.F. 93051590722, rappresentato dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Cupertino, nato
a Fasano (BR) il 21/12/1972, domiciliato per la carica presso la sede del Politecnico in Bari

E

Nuova Accademia srl, denominata "NABA, Nuova Accademia di Belle Arti" di Milano, con sede legale in
_____ rappresentato da _____ nato a _____ il ___/___/___
domiciliato per la carica presso la sede di

Ai fini del presente Accordo, il Conservatorio di Musica "E. R. Duni", il Politecnico di Bari e NABA, sono nel
proseguo indicate quali "Parti" e ciascuna di esse, singolarmente, quale "Parte".

PREMESSO CHE

1. Le Parti intendono attivare una collaborazione strategica a lungo termine relativa alla generazione di idee,
a studi di pre-fattibilità, a progetti di ricerca finanziati anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed
internazionali.
2. Il Conservatorio di Musica "E. R. Duni" e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti sono interessati a
collaborare con il Politecnico per l'affidamento di attività di ricerca e di consulenza, allo scopo di avvalersi
delle risorse qualificate del Politecnico nell'ambito delle proprie attività di produzione artistica, musicale e di
ricerca.

1) Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante dell' Accordo di collaborazione.

2) Oggetto della collaborazione

Le Parti favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e innovazione negli ambiti di
comune interesse, ed in particolare in quelli legati alla programmazione informatica per il suono, per la
musica, per le arti, sia in ambito performativo, che nei contesti applicativi industriali e di ricerca.

In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione da concordare ai sensi del presente Accordo. Tali collaborazioni potranno svolgersi
nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- i. Condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta, con particolare
attenzione alla definizione di soluzioni innovative per lo sviluppo delle attività artistico-musicali, di ricerca
e commerciali.
- ii. Partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali.
- iii. Studio, analisi e sviluppo di iniziative nel settore della innovazione dei processi di vendita legate alla
valorizzazione di business model emergenti.
- iv. Consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici.
- v. Collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti
internazionali a cui le Parti partecipano.
- vi. Promozione di attività di diffusione della cultura scientifica, artistica, musicale e tecnologica sul territorio.
- vii. Svolgimento di tesi di laurea e tesi di laurea magistrali con la supervisione di uno o più referenti del delle
Parti.
- viii. Discussione delle tematiche tecnico-scientifiche di interesse del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" e
di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e valorizzazione della collaborazione con le strutture di ricerca
del Politecnico.



ix. Definizione di temi su cui stabilire accordi relativi alla produzione artistica, applicativa e commerciale nei settori di comune interesse.

3) Comitato di Gestione

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti convengono di costituire un apposito Comitato di Gestione (CdG), che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto da un professore o ricercatore del Politecnico di Bari, nominato dal SA su proposta del Rettore, da un docente del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" nominato dal Consiglio Accademico come Responsabile della ricerca nell'ambito dell'informatica musicale, o suo delegato, da un docente di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti nominato da _____

Il CdG avrà il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione, fornire le linee di indirizzo generali nonché identificare i responsabili delle aree di riferimento. Il CdG si riunirà con periodicità semestrale e/o ogni qualvolta si renda necessario, per verifica ed aggiornamenti degli obiettivi strategici e degli indirizzi generali della collaborazione.

4) Accordi di attuazione

Le attività di cui al presente Accordo, che prevedono un corrispettivo economico, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di "Accordi di attuazione" fra le Parti, nei quali saranno definiti l'oggetto, i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l'ammontare e le modalità di erogazione di eventuali corrispettivi e tutte le prestazioni relative all'esecuzione di tali programmi.

Per le attività di cui al presente accordo per cui sia previsto un corrispettivo economico, le Parti convengono di procedere alla formalizzazione di specifici accordi (denominati "Accordi di attuazione") in cui specificare l'oggetto della attività unitamente ai termini e agli oneri.

In assenza di onori per le Parti, si conviene che lo svolgimento delle attività sia regolato dal presente accordo.

5) Durata e rinnovo

La durata del presente accordo è concordata tra le Parti in cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo tramite scambio di lettera fra le Parti. L'eventuale recesso anticipato di una delle Parti dovrà essere comunicato alle altre Parti con lettera raccomandata A/R e con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Il recesso dal presente Accordo non dà luogo a risoluzione degli Accordi di attuazione eventualmente vigenti al momento del recesso stesso. Detti Accordi di attuazione, pertanto, continueranno a vincolare le Parti sino a completo adempimento, fatto salvo l'eventuale recesso di una delle Parti secondo quanto stabilito negli Accordi di attuazione stessi.

6) Sicurezza, accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

6.1) Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

6.2) Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all' Articolo 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

6.3) Il personale delle Parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

6.4) Gli obblighi previsti dall' Art.26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), In relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

6.5) Resta inteso che il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Parti senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili secondo quanto verrà stabilito di volta in volta negli Accordi di attuazione.



7) Diritti di proprietà industriale ed intellettuale

Le Parti danno atto che le attività di ricerca oggetto del presente Accordo quadro rientrano nella previsione dell'art. 65, comma V, CPI. Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi, le Parti, con riferimento alla ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati creati durante, o risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti sui marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale saranno regolati da appositi accordi attuativi e/o convenzioni di ricerca.

Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevetto o utilizzazione industriale intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, Idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le Parti parteciperanno ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati della ricerca (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico-commerciale), fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori ed inventori, in ragione e proporzione dell'entità del rispettivo apporto al loro sviluppo e conseguimento.

8) Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

8.1) Fermi restando i disposti del successivo Articolo 9 (Riservatezza), i risultati di eventuali ricerche svolte in attuazione del presente Accordo, brevettabili o non brevettabili ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati da una Parte solo dietro preventiva autorizzazione scritta delle altre Parti cui sarà sottoposto il testo da pubblicare. Le Parti dovranno rispondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta, l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora l'autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata, e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sviluppo industriale di detti risultati, sia concessa previa eliminazione e/o modificazione di parte delle informazioni contenute, le Parti si impegnano a pubblicare il testo in accordo alle richieste di modifica concordate.

8.2) Ai ricercatori del Politecnico, sarà comunque garantito il diritto di poter utilizzare i risultati per il proseguimento della ricerca in ambito puramente scientifico, previa preventiva comunicazione scritta alle altre Parti.

9) Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, altro segno distintivo delle altre Parti (incluse abbreviazioni), salvo preventiva autorizzazione scritta espressa della Parte che concede l'utilizzo del proprio segno distintivo.

10) Riservatezza

10.1) Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni o i dati ("informazioni Riservate") trasmesse verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti ("Parte Emittente") alle altre ("Parti Riceventi") ed identificate come tali dalla Parte che le trasmette. Tale identificazione sarà attuata dalla Parte Emittente mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione legenda sui documenti, che ne definisca la natura riservata. Le informazioni che siano trasmesse verbalmente o visivamente, saranno considerate Riservate soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale o visiva.

10.2) Le Informazioni Riservate di una Parte potranno essere utilizzate dalle Parti Riceventi solo ai fini delle attività relative all'iniziativa/programma identificate nel relativo Atto Esecutivo. Le Parti Riceventi dovranno prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini delle premesse di cui sopra. Le Parti dovranno, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate tali Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente.



Qualsiasi rivelazione a terze parti di Informazioni Riservate o uso differente rispetto ai fini precedentemente indicati, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte Emittente e dovrà avvenire nei medesimi termini di riservatezza stabiliti nel presente.

10.3) Le Parti Riceventi si adopereranno al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente e le sottoporranno alle misure di sicurezza almeno pari a quelle con le quali sono solite trattare le proprie Informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute. Tali misure di sicurezza non potranno comunque essere inferiori alla normale diligenza impiegata da un esperto del relativo settore.

10.4) Le Informazioni Riservate saranno coperte dall'obbligo di riservatezza per un periodo di almeno 2 (due) anni dopo lo scadere dell'atto esecutivo per l'esecuzione del quale sono state rivelate, a meno che le Parti non dispongano diversamente nel relativo Atto Esecutivo.

10.5) Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, le Parti Riceventi siano in grado di provare:

- a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
- b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;
- c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente senza possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte;
- d) siano state divulgate quando il termine di cui al precedente comma 9.4 era già scaduto;
- e) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente;
- f) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta dell'Autorità giurisdizionale competente.

Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera f) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà dare immediata notizia alle altre Parti rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultime in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate in questione.

Le Parti concordano circa l'utilizzo dell'"Accordo di Riservatezza", qualora una delle Parti intenda farvi ricorso per specifici Accordi di attuazione.

11) Trattamento dei dati

11.1) Ciascuna Parte provvede al trattamento, all'utilizzo, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali raccolti nell'ambito del presente Accordo in conformità alla normativa del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, esclusivamente per le finalità connesse alla sua attuazione e per i relativi adempimenti di legge.

Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna Parte, è la Parte medesima nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore.

Ciascuna Parte comunica all'altra tempestivamente nominativo e recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

11.2) Le Parti avranno facoltà di rendere nota, sui propri siti istituzionali, la collaborazione oggetto del presente Accordo e di pubblicare sui medesimi siti, previa autorizzazione scritta delle altre Parti e che non potrà essere irragionevolmente negata, alcuni dati riguardanti gli Accordi di attuazione del presente Accordo limitatamente al tema della ricerca/consulenza e nominativo del committente.

12) Controversie

12.1) Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

12.2) Nel caso in cui entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti alle altre circa il sorgere della controversia non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, le Parti indicano il foro esclusivamente di BARI quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo.

13) Esclusione di rapporti diversi

Con il presente Accordo le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di collaborazione per il raggiungimento dei fini di cui al punto 2, con esclusione di qualsiasi altro rapporto.



14) **Registrazione**

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e nell'articolo 1, punto 1 lettera b) della tariffa - parte seconda annessa allo stesso decreto e successive modifiche, a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico di _____

Luogo e Data _____

FIRME

Per il Politecnico di Bari - Per il Conservatorio di Musica "E. R. Duni" - Per Nuova Accademia srl

Abstract di ricerca per collaborazione tra Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera, Politecnico di Bari e NABA

Attraverso lo sviluppo di modelli di *Machine Learning* e *Deep Learning* e la loro integrazione nei sistemi di BCI (*Brain Computer Interface*) sviluppati nel dominio dell'*Emotion Recognition*, si procede all'elaborazione di applicativi nella composizione musicale e sonora e si esplorano possibili soluzioni e processi da utilizzare negli ambiti di:

- *Sound Branding* e *Neuromarketing*, con particolare ricerca nel *design* delle interfacce digitali e nello sviluppo di *User Experience*;
- Sistemi di supporto a disabilità fisiche (con attenzione particolare a quelle visive), specificatamente nei settori di applicazione di:
 - o Tecnologie abilitanti (*Key Enable Technologies*) per la parte di IOT e *sound devices* in ambito healthcare e home automation;
 - o *Urban Development* per l'*enhancement* dei sistemi di fruizione degli spazi pubblici;
 - o *Education&Inclusion* per lo sviluppo di processi didattici inclusivi tesi ad affrontare da un lato le problematiche derivanti dai Disturbi Specifici per l'Apprendimento e dall'altro a favorire le pratiche di integrazione culturale degli studenti internazionali.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la proposta di accordo quadro tra Conservatorio di Musica "E. R. Duni", Nuova Accademia S.r.l. e Politecnico di Bari;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare l'accordo quadro tra Conservatorio di Musica "E. R. Duni", Nuova Accademia S.r.l. e Politecnico di Bari;
- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l'accordo di collaborazione e di apportare eventuali modifiche, ove necessario;
- di designare quale rappresentante del Politecnico di Bari nel Comitato di gestione, di cui all'art. 3, il Prof. Tommaso Di Noia.

✧





P. 09 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Proposta di accordo di <i>partnership</i> tra Acciaierie d'Italia S.p.A e Politecnico di Bari per il <i>counseling</i> tecnologico e di innovazione sostenibile di processi produttivi (referente Prof. Dassisti)
----------------------	--	---

Il Rettore comunica che il Prof. Dassisti, unitamente ai Proff.ri Pascazio e Spagnolo, ha proposto la sottoscrizione di un accordo di *partnership* con Acciaierie d'Italia S.p.A. per il *counseling* tecnologico e di innovazione sostenibile di processi produttivi, al fine di avviare un'ampia collaborazione in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e formazione nel settore della produzione di acciai e tecnologie correlate, con particolare riferimento alla sostenibilità manifatturiera, di cui alle tematiche di ricerca indicate nell'Allegato n. 1.

Il Rettore riferisce che l'accordo, della durata di cinque anni, prevede la stipula di contratti di ricerca *ad hoc*, sulla base del modello contrattuale (Allegato. n. 2), a seconda delle specifiche tematiche progettuali e la copertura finanziaria da parte della Società per l'eventuale reclutamento di personale di ricerca a tempo determinato (ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottorandi, personale tecnico o equivalenti).

Si allega la proposta di accordo di collaborazione come pervenuta, corredato degli Allegati n. 1 e 2.

ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. e POLITECNICO DI BARI

ACCORDO DI PARTNERSHIP

PER il COUNSELING TECNOLOGICO E DI INNOVAZIONE SOSTENIBILE DI PROCESSI PRODUTTIVI

"Sostenibilità manifatturiera" - di seguito indicato anche solo come "Accordo" o "Convenzione Quadro"

La presente Convenzione Quadro viene sottoscritta

TRA

la Società **Acciaierie d'Italia S.p.A.**, con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239, CF e P.IVA 10354890963, rappresentata dalla Dottoressa Lucia Morselli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e dall'Ing. Adolfo Buffo, in qualità di procuratore speciale (procura rep 176.680 Notaio Alfonso Colombo di Milano) di seguito indicata come "ADI" o "SOCIETÀ"

E

il **POLITECNICO DI BARI**, nel seguito denominato "Politecnico", C.F. n. 93051590722, P.IVA 04301530723, con sede in Via Amendola 126/B, 70126 Bari, rappresentato dal Rettore Prof. Ing. Francesco Cupertino, di seguito indicate anche singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti"

PREMESSO CHE

- il Politecnico di Bari ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato il trasferimento tecnologico ed i servizi al sistema socioeconomico e al territorio;
- il Politecnico di Bari intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della stessa;
- gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti nell'Ateneo e nel sistema socioeconomico territoriale;
- il Politecnico di Bari intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in *partnership* di interesse comune;
- il Politecnico intende promuovere sempre più la sua azione di terza missione intrapresa dal 2020 durante la pandemia per l'aumento della resilienza del sistema produttivo pugliese mediante il coordinamento delle università pubbliche pugliesi, finanziata con il progetto RIAPRO-lab della Regione Puglia;



- f. la Acciaierie d'Italia S.p.A. intende sviluppare nel settore della produzione di acciaio una trasformazione verso la sostenibilità di processo e l'aumento della resilienza produttiva;
- g. le Parti intendono ampliare l'esperienza fin qui svolta attivando una collaborazione strategica a lungo termine relativa a generazione di idee, studi di fattibilità, progetti di ricerca svolti in partnership;
- h. le Parti, al fine di realizzare gli obiettivi identificati nel punto precedente e per creare un flusso privilegiato di competenze tra Università e Impresa, intendono costituire task force / gruppi di lavoro tematici per il supporto scientifico agli specifici progetti posti in essere con la Società per collaborare all'evoluzione di tecnologie avanzate di produzione di interesse della Società e per individuare spunti di innovazione interdisciplinari secondo quanto concordato di volta in volta con il comitato tecnico-scientifico. Le attività relative potranno essere localizzate sia presso il Politecnico di Bari che presso la Acciaierie d'Italia S.p.A., sulla base di appositi contratti di consulenza tecnico-scientifica che verranno stipulati ad hoc a seconda delle specifiche tematiche progettuali sulla base del modello contrattuale allegato alla presente Convenzione (vedi allegato 2) che, in ogni caso, le Parti si riservano fin da ora di modificare e/o integrare di volta in volta per meglio adattare il contenuto alla specifica consulenza tecnico-scientifica. **Acciaierie d'Italia S.p.A.** è interessata a collaborare con il Politecnico di Bari anche al fine di promuovere momenti di formazione di studenti per le finalità della collaborazione, quali tirocini e/o dottorati di ricerca per le tematiche elencate nell'allegato _1_.

TUTTO CIÒ PREMESSO, AFFINCHÉ COSTITUISCA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE QUADRO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità della convenzione

- 1.1 Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di specifici progetti di ricerca, innovazione e formazione in cui il Politecnico assuma un ruolo di supporto nella definizione degli scenari di innovazione e guida alla definizione dei relativi piani sperimentali sia possibile una crescita del contesto economico e produttivo territoriale, realizzando così una concreta sinergia tra Università e le Imprese, foriera di generazione di eccellenze produttive e professionali, anche in ambiti produttivi o processi tecnologici non tradizionali. La Convenzione Quadro pertanto regola il rapporto di partnership tra il Politecnico di Bari e ADI per la sostenibilità manifatturiera, le cui aree tematiche sono declinate nell'allegato 1 in dettaglio.
- 1.2 Le Parti, con il presente Accordo, intendono quindi definire i contenuti della partnership nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione nel settore della **produzione di acciai e tecnologie correlate** al fine di configurare una stabile relazione di supporto alle attività di sviluppo della ricerca mediante apporto diretto intellettuale di professori o ricercatori afferenti al Politecnico di Bari facenti parte delle varie task force / gruppi di lavoro tematici indicati dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 5 che segue per figurare scenari di sviluppo resilienti e sostenibili, in una logica inclusiva di promozione delle eccellenze scientifiche interne o multidisciplinari.
- 1.3 Tali attività ed eventuali posizioni di ricercatori universitari a tempo determinato (RTD), assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca, personale tecnico o altre figure equivalenti potranno essere finanziate direttamente da ADI o indirettamente mediante il finanziamento dei progetti di ricerca nei quali saranno coinvolte e task force/gruppi di lavoro tematici, così come di volta in volta concordato tra le Parti mediante specifici accordi, all'interno dei quali le Parti determineranno altresì l'ammontare degli eventuali oneri finanziari a carico di ciascuna Parte e individueranno altresì anche la struttura o le strutture di ciascuna Parte alla quale detti oneri saranno imputati.
- 1.4 L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti europei ed internazionali, rappresenta inoltre un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle Parti. Le Parti, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre, si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale delle Parti, organizzare eventi istituzionali in collaborazione con altri enti territoriali.

- 1.5 Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione

- 2.1 Le Parti favoriranno la collaborazione in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nelle tematiche dettagliate nell'allegato _1_, che comprende il supporto in termini di counseling o contributo diretto alle attività di ricerca della SOCIETÀ e la formazione specialistica per il personale dipendente ed eventuali figure in prova della SOCIETÀ. Rimane inteso che durante il periodo di vigenza della presente Convenzione Quadro le Parti, previo comune accordo scritto di entrambe le Parti, con le modalità di cui all'art. 15.1, potranno aggiornare l'allegato _1_.
- 2.2 Le Parti convengono che si darà attuazione alla presente Convenzione Quadro mediante specifici contratti di ricerca attuativi secondo il modello contrattuale di cui all'allegato_2_ per le tematiche previste nell'allegato 1 o altre tematiche che il Comitato di Coordinamento deciderà di identificare in funzione della evoluzione della sperimentazione e della conoscenza. Tali specifici contratti di ricerca disciplineranno specificatamente l'oggetto ed i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l'ammontare e le modalità di erogazione dei corrispettivi e tutte le prestazioni relative all'esecuzione di tali programmi, rimandando alle clausole della Convenzione Quadro per quanto ivi non espressamente previsto. Resta in ogni caso inteso che, nella redazione degli specifici contratti di ricerca, le Parti si riservano sin da ora di apportare ogni modifica e/o integrazione ritenuta necessaria od opportuna al modello contrattuale di cui all'allegato 2, al fine di meglio adattarne il contenuto alla specifica consulenza tecnico-scientifica oggetto del contratto.
- 2.3 Le Parti concordano di localizzare le attività di formazione e ricerca comuni in funzione delle esigenze della SOCIETÀ, individuare temi di interesse, monitorare il panorama scientifico internazionale per l'individuazione di spunti di innovazione, creare un settore di competenze e risorse umane integrate anche al fine di razionalizzare le risorse comuni nel rispetto delle linee di ricerca di interesse delle Parti, dettagliate nell'allegato _1_. Le Parti concordano, altresì, che le attività di ricerca saranno svolte anche presso i laboratori messi a disposizione della SOCIETÀ ove necessario.
- 2.4 In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di formazione e ricerca da concordare ai sensi della presente Convenzione Quadro e regolamentati con apposita convenzione tecnico-scientifica, come in allegato 2. Tali collaborazioni potranno svolgersi mediante la costituzione di opportune task force/gruppi di lavoro tematici indicati dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 5 che segue, nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:
- condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
 - partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione al Programma Quadro della Commissione Europea;
 - collaborazione per specifici progetti di formazione e ricerca finanziati dalla SOCIETÀ e per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta mediante la redazione di specifici contratti redatti secondo quanto previsto dall'art. 2.2 che precede;
 - consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici mediante la redazione di specifici contratti redatti secondo quanto previsto dall'art. 2.2 che precede;
 - progettazione, realizzazione ed utilizzo di attrezzature di interesse comune;
 - collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui le Parti partecipano;
 - promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
 - promozione della cultura del management dell'innovazione.
- 2.5 Le Parti inoltre convengono:
- che il personale facente parte delle task force/gruppi di lavoro tematici impegnati nelle diverse attività di ricerca applicata sarà individuato dal Comitato di Coordinamento;

- che il personale impegnato nella ricerca potrà utilizzare le dotazioni ed apparecchiature disponibili sia presso il Politecnico che la SOCIETÀ ai termini e con le modalità che verranno congiuntamente concordate tra le Parti all'interno di uno specifico regolamento da emanarsi da parte del "Comitato di Coordinamento" (il "Regolamento"). Tale Regolamento dettaglierà le responsabilità sulla funzionalità, la gestione, la sicurezza dei luoghi e delle persone con opportuna formazione sulle principali procedure di sicurezza del sito, nonché sulle procedure di utilizzo macchinari/posto di lavoro, in linea con le norme e le regolamentazioni interne di entrambe le Parti;
 - di garantire la copertura assicurativa del proprio personale, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile per le attività svolte congiuntamente; ciò anzitutto in modo tale che sia certo ed indiscusso che ciascuna parte sarà la sola ed unica responsabile per l'operato dei ricercatori all'interno della propria sede ed indipendentemente dal rapporto di lavoro in essere tra gli stessi, sia per quello che riguarda gli eventuali danni da loro direttamente subiti che nei confronti di terzi, salve ovviamente le norme di legge in caso di responsabilità dolosa.
- 2.6 Il Politecnico garantisce che assolverà, in conformità alla legge e alle regolamentazioni interne, alle proprie funzioni di vigilanza, verifica e controllo in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente.
- 2.7 Il personale di ricerca sarà tenuto, nell'ambito sia dei locali del Politecnico sia dei laboratori di AdI, al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica e formazione e network

3.1 La SOCIETÀ conferma la propria disponibilità a offrire il supporto per attività inerenti alle tematiche di cui all'allegato 1 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- lo svolgimento di esercitazioni;
- l'organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui le Parti aderiscono;
- organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
- organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti *ad hoc* da parte sia docenti del Politecnico e i manager della SOCIETÀ;

Le attività di tirocinio saranno regolate da apposite convenzioni redatte ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 3 del 10/03/2014 di attuazione della L.R. n. 23 del 05/08/2013, nei testi attualmente vigenti e nelle future evoluzioni.

3.2 In particolare, la SOCIETÀ potrà favorire:

- la collaborazione di tecnici specializzati e ricercatori qualificati individuati dagli organi competenti del Politecnico, per lo svolgimento di attività didattiche anche complementari (esercitazioni, ecc.);
- la possibilità di accesso, al personale del Politecnico, alle relative biblioteche e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili, in conformità con quanto disposto nel successivo articolo.

3.3 La SOCIETÀ si impegna, nell'ambito di progetti di ricerca finanziati a livello regionale, nazionale o internazionale a dare continuità alle attività di terza missione del Politecnico di Bari in conformità alle sue necessità ed obiettivi di ricerca anche tramite:

- borse di studio e/o assegni di ricerca, eventualmente mettendo a disposizione le proprie strutture;
- partecipazione alla realizzazione e attivazione di Master universitari;

Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente dal Comitato di Coordinamento e subordinate alla stipula di appositi accordi in cui verranno definite modalità e condizioni, anche economiche, per detto supporto.

3.4 Il Politecnico conferma la propria disponibilità, previ accordi specifici, a offrire il supporto per percorsi di formazione del personale della SOCIETÀ, attraverso training o seminari da organizzarsi su temi specifici nell'ambito delle tematiche specificate nell'allegato _1_.



Articolo 4 - Finanziamento congiunto delle attività di ricerca

- 4.1 Al fine di garantire la qualità della partnership di ricerca nelle discipline oggetto della presente Convenzione Quadro, le Parti convengono per l'intera durata del presente accordo sull'opportunità di garantire, su indicazione del Comitato di Coordinamento, per gli specifici progetti posti in essere per ciascuna delle linee di ricerca di comune interesse, di cui all'allegato _1_, uno staff composto da almeno un docente universitario a tempo indeterminato e da una unità di personale di ricerca a tempo determinato (ricercatori a tempo determinato RTD, assegnisti di ricerca, dottorandi, personale tecnico o equivalenti) del Politecnico.
- 4.2 Limitatamente a progetti comuni ad entrambe le Parti, queste ultime convengono di finanziare congiuntamente lo staff di ricerca con le seguenti modalità: il Politecnico si impegna a garantire l'attività di coordinamento delle task force/ gruppi di lavoro tematici al fine di garantire la responsabilità delle linee di ricerca di comune interesse, di cui all'art. 4.1, mentre per quanto riguarda gli oneri connessi alla copertura finanziaria del personale di ricerca a tempo determinato (RTD, assegno di ricerca, borsa di dottorato di ricerca, personale tecnico o equivalenti) e gli altri costi, di cui all'art. 4.1, si rimanda a quanto previsto all'art. 1.3.

Articolo 5 - Comitato di Coordinamento

- 5.1 Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi o intraprese nell'ambito del presente Accordo, le Parti convengono di costituire un apposito Comitato di Coordinamento, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza della presente Accordo, e sarà composto da:

- per la SOCIETÀ, dal Referente Unico del presente Accordo ing. Adolfo Buffo, Direttore del Centro di Ricerca e dal Responsabile Scientifico del Centro di Ricerca, ing. Luigi Langellotto,
- per il Politecnico di Bari, dal Referente Unico del presente Accordo e Responsabile Scientifico Prof. Ing. _Michele Dassisi, delegato alla sostenibilità, e dai Proff. Giuseppe Pascazio e Vincenzo Spagnolo, rispettivamente prorettori con delega alla ricerca ed al trasferimento tecnologico.

Il Comitato di Coordinamento, che si riunirà almeno una volta ogni tre mesi sulla base del calendario che verrà definito dal Comitato di Coordinamento in occasione della prima riunione che si terrà entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione Quadro, avrà il compito di:

- individuare gli obiettivi strategici della collaborazione;
- definire e programmare le linee di indirizzo specifiche dell'attività di ricerca;
- indirizzare e monitorare i processi esecutivi attuati nell'ambito della presente Convenzione;
- favorire l'incontro tra l'industria e l'università in attività di formazione accademica e comunicazione esterna
- promuovere iniziative di divulgazione congiunta di terza missione, con responsabilità di interfaccia verso l'esterno.

- 5.2 Ciascuna Parte supporterà eventuali costi e spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.

Articolo 6 - Durata e rinnovo

- 6.1 La presente Convenzione Quadro ha durata di anni **_cinque_** a partire dalla data di sottoscrizione senza possibilità di tacito rinnovo, fatta salva la facoltà di ciascuna Parte di chiedere all'altra la proroga della Convenzione Quadro per pari periodi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata da inviarsi ai recapiti di cui al successivo art. 15.3 almeno tre mesi prima della scadenza della Convenzione Quadro. L'eventuale recesso di una delle Parti potrà essere esercitato in qualsiasi momento da ciascuna Parte e dovrà essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata da inviarsi ai recapiti di cui al successivo art. 15.3, con un preavviso di almeno **sei mesi**.

Articolo 7 - Accesso a strutture proprie delle Parti ed utilizzo di attrezzature

- 7.1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.4 precedente relativamente all'accesso e all'utilizzo delle strutture, qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell'altra Parte incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro l'accesso ad ulteriori proprie strutture di volta in volta individuate, previo assenso del proprio Responsabile e/o Direttore del Centro



di spesa, nonché l'utilizzo eventuale di ulteriori attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Articolo 8 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

8.1 Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi, le Parti, con riferimento ai risultati di proprietà intellettuale derivanti da attività finanziate in maniera congiunta, in virtù della presente Convenzione Quadro, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati creati durante, o risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti sui marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale saranno interamente regolati da specifici accordi attuativi e/o convenzioni di ricerca.

I risultati di proprietà intellettuale derivanti da Ricerca scientifica finanziata interamente da una delle Parti e le condizioni e modalità del loro eventuale utilizzo da parte di terzi verranno autorizzate e regolamentate di volta in volta dalla stessa.

Articolo 9 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati non tutelati attraverso privative industriali

9.1 Singoli accordi attuativi disciplineranno le modalità di utilizzazione e di pubblicazione dei risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi svolti in collaborazione.

Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi dell'altra Parte

10.1 La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi commerciali per qualsivoglia attività promozionale o di comunicazione, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), salvo diverso specifico accordo.

Articolo 11 - Riservatezza

11.1 Ai fini della presente Convenzione Quadro, per "Informazione Riservata" si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, economica, dati di scenario, così come qualsiasi disegno o documento, supporto o campione di materiale o prodotto comunicata nell'ambito delle attività di cui alla Convenzione Quadro da una Parte.

11.2 Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 8 e 9 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere confidenziale di qualsiasi Informazione Riservata e conseguentemente si impegnano, per l'intera durata della presente Convenzione Quadro nonché per i cinque anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa, a:

- non divulgare e/o rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa loro dall'altra Parte senza il preventivo espresso consenso scritto della Parte stessa;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi dalle attività previste dalla presente Convenzione Quadro;
- non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte, i risultati delle attività svolte dalle Parti nell'ambito della Convenzione Quadro;
- restituire, se richiesto dalla Parte che l'ha fornita, tutta la documentazione eventualmente fornita contenente Informazioni Riservate.

11.3 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. In ogni caso, le Parti si impegnano a trattare tutte le Informazioni Riservate con la massima riservatezza come se si trattasse di proprie informazioni riservate e, a tal fine:

- le Parti conserveranno in maniera appropriata tutte le Informazioni Riservate di cui siano venute in possesso, limitando l'accesso alle Informazioni Riservate al personale direttamente coinvolto nelle attività di cui alla Convenzione Quadro e che, dunque, oggettivamente necessita di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. Tale personale dovrà essere preventivamente informato del carattere confidenziale delle Informazioni Riservate e aver altresì previamente ed



espressamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione Quadro;

- le Parti si asterranno dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate trasmesse dall'altra Parte, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentirne la circolazione tra i propri dipendenti individuati ai sensi del punto che precede;
- ciascuna delle Parti informerà immediatamente l'altra Parte di ogni divulgazione o utilizzo non autorizzato di qualunque Informazione Riservata di cui venga a conoscenza ed intraprenderà ogni azione atta ad evitare ogni ulteriore utilizzo o divulgazione non autorizzati;
- ciascuna delle Parti garantisce di avere in essere con il proprio personale gli accordi necessari per garantire il rispetto delle previsioni del presente articolo. In ogni caso, ciascuna delle Parti anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., assume ogni e qualsiasi responsabilità per atti o fatti eventualmente imputabili ai suoi dipendenti, rappresentanti, collaboratori, consulenti o fornitori che per qualsiasi ragione vengano a conoscenza di Informazioni Riservate e violino gli impegni di segretezza assunti con il presente Accordo. L'inosservanza di quanto previsto nel presente Accordo da parte di uno dei citati soggetti sarà considerata come una violazione del presente Accordo da parte della Parte sotto la cui autorità tali soggetti operano.

11.4 Le Parti si danno reciprocamente che non sono considerate Informazioni Riservate e, dunque, l'obbligo di non divulgazione non si applica o non si applica più per:

- informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, sempreché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate;
- informazioni confidenziali che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, per motivi non attribuibili alle Parti;
- informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, essendole state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato da un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- informazioni confidenziali sviluppate autonomamente dalla Parte ricevente o sviluppate nel suo interesse, indipendentemente da qualsiasi informazione confidenziale divulgata dalla Parte che le rivela;
- informazioni confidenziali la cui divulgazione è stata oggetto di specifica approvazione dalla Parte che le ha fornite.

Nel caso in cui la Parte ricevente rivendichi un diritto di divulgazione ai sensi del presente paragrafo, la stessa ha l'onere di provare l'integrazione di una delle fattispecie di esenzione sopramenzionate. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Accordo le Informazioni Riservate che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità governativa, giurisdizionale o arbitrale, nonché in ottemperanza ad una disposizione normativa, a condizione che, al ricevimento di tale richiesta od ordine, la Parte ricevente ne dia immediata comunicazione alla Parte che le ha rivelate, sicché quest'ultima possa adottare le opportune eventuali misure volte alla tutela dei propri diritti. Qualora la Parte che ha rivelato le informazioni confidenziali non riesca ad ottenere alcun provvedimento a tutela dei propri diritti, la Parte ricevente, che sia obbligata per legge o in virtù di un ordine dell'Autorità a rivelare le Informazioni Riservate, dovrà cooperare con la Parte proprietaria delle Informazioni Riservate in ordine alla tempistica e ai contenuti di detta divulgazione, che dovrà essere limitata alla minima parte di Informazioni Riservate richiesta dalle disposizioni di legge o regolamentari in questione o dall'ordine dell'Autorità, tale per cui il relativo obbligo possa ritenersi legittimamente soddisfatto.

11.5 Sono fatti salvi gli obblighi di confidenzialità eventualmente assunti dalle Parti nell'ambito di altri accordi qualora inerenti alle medesime Informazioni Riservate.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali



- 12.1 Ciascuna Parte provvede, quale titolare autonomo del trattamento, al trattamento, all'utilizzo, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali forniti dall'altra parte o comunque raccolti e/o condivisi nell'ambito del presente Accordo, sia in sede di negoziazione sia nel corso dell'esecuzione dell'Accordo medesimo. Al riguardo, le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che tali dati personali saranno trattati dall'altra Parte in conformità al Regolamento UE 2016/679, al D.lgs. n. 196/2003, al D.lgs. n. 101/2018 e dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, esclusivamente al fine di (i) adempiere alla Convenzione Quadro e darvi attuazione; (ii) per i relativi adempimenti di legge, al fine di adempiere agli obblighi normativi cui tale Parte è soggetta; e (iii) per la gestione di contenziosi che possano eventualmente sorgere tra le Parti in relazione alla Convenzione Quadro (poiché tale finalità corrisponde al legittimo interesse del titolare del trattamento). Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti di dati personali che dovessero derivare dagli impegni successivamente assunti.
- 12.2 Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna Parte, è la Parte medesima nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore. Ciascuna Parte, ove richiesto, comunicherà all'altra Parte tempestivamente nominativo e recapito di eventuali Responsabili del trattamento.
- 12.3 Le Parti si autorizzano reciprocamente a rendere note, sui rispettivi siti istituzionali, la partnership oggetto della presente Convenzione Quadro.

Articolo 13 - Legge applicabile e Foro competente

- 13.1 La presente Convenzione Quadro è regolata dalla legge italiana.
- 13.2 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione Quadro.
- 13.3 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Milano quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione Quadro, con espressa esclusione di eventuali altri Fori concorrenti e/o alternativi.

Articolo 14 - Registrazione

- 14.1 La presente Convenzione Quadro è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e nell'articolo 1, punto 1 lettera b) della tariffa – parte seconda annessa allo stesso decreto e successive modifiche, a cura e spese della Parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico della Acciaierie d'Italia S.p.A.

Articolo 15 - Disposizioni finali

15.1 Modifiche

Nessuna modifica o emendamento della presente Convenzione Quadro può essere vincolante, a meno che non sia stata concordata tra le Parti e non risulti da atto scritto, con l'indicazione espressa che si tratta di una modifica o di un emendamento della presente Convenzione Quadro.

15.2 Rinunce

Una eventuale rinuncia a diritti previsti dalla presente scrittura privata deve essere fatta per iscritto. Salvo quanto espressamente indicato, una rinuncia scritta si deve riferire soltanto alle azioni o omissioni specifiche descritte e non ad azioni o omissioni simili. Un ritardo nell'esercizio di un diritto o il mancato esercizio di un diritto non deve essere considerato rinuncia a tale diritto, salvo quanto diversamente indicato nella presente Convenzione Quadro. La rinuncia ad un diritto non deve essere considerata rinuncia ad altri diritti.

15.3 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta, necessaria o permessa dalla presente Convenzione Quadro dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita, a ricevimento della stessa, se inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi (ovvero ai diversi recapiti che ciascuna delle Parti potrà comunicare successivamente all'altra in conformità con quanto disposto dal presente articolo):

- Per Acciaierie d'Italia S.p.A:



Viale Certosa, n. 239 – 20151 Milano
Alla c.a. dell'Ing. Adolfo Buffo (e-mail: adolfo.buffo@acciaierieditalia.com)
PEC: adit@legalmail.it

- Politecnico di Bari
Via Amendola n. 126/B, 70126 Bari,
alla c.a. del Magnifico Rettore - Prof. Ing. Francesco Cupertino (e-mail: [rettore@poliba.it])
PEC: [politecnico.di.bari@legalmail.it]

15.4 Nullità parziale

Se una qualsiasi clausola di questa Convenzione Quadro fosse ritenuta illegittima, non valida o comunque inapplicabile, in tutto o in parte, da qualsiasi tribunale o altra autorità competente, ciò non comporterà la nullità, annullabilità o invalidità delle restanti disposizioni della Convenzione Quadro, che continuerà ad essere valido per quanto riguarda le altre clausole ivi contenute e/o parti esse.

Articolo 16 - Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:

Allegato 1: TEMATICHE DI RICERCA E SVILUPPO SULLA SOSTENIBILITÀ MANIFATTURIERA

Allegato 2: CONVENZIONE PER CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER SUPPORTO ALLA RICERCA SULLA SOSTENIBILITÀ MANIFATTURIERA.

Articolo 17 - Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione Quadro, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Per Acciaierie d'Italia S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott.ssa Lucia Morselli

Per POLITECNICO DI BARI
Il Rettore
Prof. Francesco Cupertino

Firma:

Firma:

Data:

Data:

Il Direttore del Centro Ricerca ADI
Ing. Adolfo Buffo

Firma:

Data:

Allegato 1: TEMATICHE DI RICERCA E SVILUPPO SULLA SOSTENIBILITÀ MANIFATTURIERA

Tematiche di prevalente interesse delle parti inerenti all'ambito della *partnership* sulla "Sostenibilità Manifatturiera", su cui Acciaierie d'Italia chiede supporto e consulenza di ricerca di alto profilo:

1. Transizione verso la economia circolare e lo sviluppo sostenibile e resiliente
2. Efficientamento energetico ed ambientale (es. stazioni di monitoraggio qualità dell'aria, sensori su drone)
3. Modellazione dei processi in chiave *smart manufacturing* (es. *digital twin*; *Cyber Physical Systems*...)
4. Manutenzione preventiva e produzione predittiva
5. Uso dell'idrogeno nell'industria siderurgica
6. Sviluppo e caratterizzazione di prodotti siderurgici e correlati
7. LCA ed Analisi Energetica applicata allo stabilimento siderurgico di Taranto
8. Calcolo intelligente per i processi di Fabbricazione (Matlab/Fortran applicati all'industria)
9. Tecnologie innovative di manifattura additiva per la produzione di componenti ceramici complessi (stampa 3D applicata a materiali come loppa e scoria)



10. Formazione

Per ACCIAIERIE D'ITALIA S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott.ssa Lucia Morselli

Firma:

Data:

Per POLITECNICO DI BARI
Il Rettore
Prof. Francesco Cupertino

Firma:

Data:

Il Direttore del Centro Ricerca ADI
Ing. Adolfo Buffo

Firma:

Data:

ALLEGATO 2 – MODELLO DI CONVENZIONE PER CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA CONVENZIONE PER CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER SUPPORTO ALLA RICERCA SULLA SOSTENIBILITÀ MANUFATTURIERA

TRA

la società **Acciaierie d'Italia S.p.A.** con sede legale in Milano, Viale Certosa, n. 239, CF e P.IVA 10354890963, rappresentata dalla Dottoressa Lucia Morselli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e dall'ing. Adolfo Buffo, in qualità di procuratore speciale (procura rep 176.680 Notaio Alfonso Colombo di Milano), di seguito denominata brevemente "Acciaierie d'Italia"

E

il **POLITECNICO DI BARI**, con sede in Bari, via G. Amendola, n. 126/B – c.a.p. 70126, Codice Fiscale 93051590722, Partita Iva 04301530723, nella persona del Legale Rappresentante Prof. Ing. Francesco Cupertino, domiciliato per la carica presso il Politecnico di Bari, di seguito denominato "Politecnico"

Acciaierie d'Italia e il Politecnico anche dette, congiuntamente, le "Parti" e, singolarmente, "Parte"

PREMESSO CHE

- A. Acciaierie d'Italia ed il Politecnico hanno sottoscritto un accordo quadro (di seguito, l'"Accordo Quadro") che, fra l'altro, prevede di:
- supportare Acciaierie d'Italia nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione nel settore della **produzione di acciai e tecnologie correlate**
 - e realizzare una partnership per lo sviluppo delle tematiche inerenti la "**Sostenibilità manifatturiera**", che potrà articolarsi in ambiti di ricerca specifici così meglio individuati all'interno dell'Accordo Quadro;
- B. le Parti intendono stipulare, ai sensi dell'art. 2.2 dell'Accordo Quadro, una specifica convenzione (di seguito, la "Convenzione") avente ad oggetto lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche finalizzate a [inserire breve descrizione del progetto] così come meglio individuate e descritte nell'allegato tecnico alla presente Convenzione (**All. 1**);

TUTTO CIÒ PREMESSO, AFFINCHÉ COSTITUISCA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

"Acciaierie d'Italia" affida al Politecnico, che accetta, nell'ambito dell'Accordo Quadro lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche finalizzate a [inserire una breve descrizione del progetto] così come meglio individuate e descritte nell'allegato tecnico alla presente Convenzione;



Articolo 2 (Modalità di esecuzione)

Le attività oggetto della Convenzione si svolgeranno secondo il programma di lavoro allegato alla presente Convenzione (Allegato 2).

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività, così come di seguito definiti, potranno proporre per iscritto, nel rispetto del termine di cui all'art. 5, eventuali aggiornamenti e/o modifiche a tale programma di lavoro che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente a formulare proposte di aggiornamento dell'allegato tecnico nonché a proporre le modifiche degli impegni economici di cui all'art. 6 che si rendessero eventualmente necessarie a seguito della revisione delle attività di cui all'allegato tecnico.

Resta in ogni caso inteso che ogni proposta di modifica all'allegato tecnico, al programma dei lavori così come alla presente Convenzione sarà valida e vincolante se effettuata in ossequio a quanto previsto dall'art. 14.1.

Articolo 3 (Responsabili delle Attività)

I responsabili designati dalle Parti per l'esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-scientifici delle attività oggetto della presente Convenzione (di seguito "Responsabili delle Attività") sono:

- per il Politecnico i proff. Michele Dassisti, Giuseppe Pascazio e Vincenzo Spagnolo;
- per Acciaierie d'Italia gli ingg. Adolfo Buffo e Luigi Langellotto.

I Responsabili delle Attività dovranno consultarsi e confrontarsi costantemente per garantire il miglior svolgimento e coordinamento delle attività previste nell'allegato tecnico e sulla base del programma dei lavori.

L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle Attività ad opera delle Parti dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra Parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ai recapiti di cui al successivo art. 14.1.

Articolo 4 (Sede di svolgimento delle attività)

Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte presso lo stabilimento di Acciaierie d'Italia di Taranto.

Le Parti si danno reciprocamente atto, allo scopo di favorire lo svolgimento di tali Attività ed il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco alle strutture ai Responsabili delle Attività ed al personale di ciascuna Parte coinvolto nelle attività oggetto della Convenzione, in ossequio a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 1.5 dell'Accordo Quadro.

Articolo 5 (Durata, proroghe e modifiche della Convenzione)

5.1 La durata della presente Convenzione è stabilita in mesi 60 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, senza possibilità di tacito rinnovo, fatta salva la possibilità per ciascuna Parte di chiedere all'altra Parte la proroga della Convenzione – che non potrà essere irragionevolmente negata, mediante richiesta scritta e motivata da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ai recapiti di cui all'art. 14.1 almeno di 30 giorni prima della scadenza del termine originario. La Parte destinataria di tale richiesta di proroga dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta.

In assenza di un riscontro entro detto termine, la Convenzione si intenderà automaticamente risolta senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

5.2 Eventuali modifiche alla Convenzione e/o ai suoi allegati non saranno valide e vincolanti ove non siano state concordate fra le Parti e non risultino da atto scritto.

Articolo 6 (Corrispettivo e modalità di pagamento)



Il corrispettivo per le attività di cui alla presente Convenzione è determinato in maniera omnicomprensiva, fissa ed invariabile in € _____ oltre IVA.

Acciaierie d'Italia corrisponderà al Politecnico l'importo convenuto con le modalità di seguito riportate:

- € _____, alla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
- € _____ a saldo, a conclusione delle attività svolte.

Articolo 7 (Riservatezza)

Con riferimento alle Informazioni Riservate (così come definite all'interno dell'Accordo Quadro che le Parti dovessero avere necessità di scambiarsi nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, resta inteso fra le Parti che troveranno applicazione gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 11 dell'Accordo Quadro, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamati.

Inoltre, in assenza di preventivo espresso consenso scritto dall'altra Parte, ciascuna Parte si impegna a non sfruttare il nome dell'altra Parte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto dell'attività.

Articolo 8 (Proprietà intellettuale dei risultati di ricerca)

8.1 Si conviene che ciascuna Parte resta titolare esclusiva dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi:

- al proprio **"Background IP"**, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna Parte antecedentemente alla stipula della presente Convenzione;
- al proprio **"Sideground IP"**, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna Parte durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Al riguardo, le Parti si impegnano a individuare e a valutare la messa a disposizione della Background IP e/o della Sideground IP di volta in volta rilevante per l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei vincoli assunti verso soggetti terzi.

8.2 Resta inteso che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto della presente Convenzione, fatti salvi i diritti morali spettanti agli autori e agli inventori ai sensi della vigente legislazione.

8.3 Quanto alla titolarità di qualunque diritto di proprietà intellettuale e/o industriale sui risultati ottenuti nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, le Parti convengono che i Responsabili delle Attività di ciascuna Parte dovranno prontamente comunicarsi i risultati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nell'esecuzione delle attività stesse, al fine di consentire alle Parti di negoziare in buona fede e sancire, con separati accordi, se e in che misura la titolarità di tali diritti di proprietà intellettuale e/o industriale spetti all'una o all'altra Parte oppure, al contrario, spetti a entrambe le Parti in regime di contitolarità e, in tal caso, in quale percentuale, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie di ciascuna). Resta altresì inteso che tali separati accordi disciplineranno specificamente, fra l'altro, le modalità con le quali presentare la domanda di privativa relativamente a detti risultati nonché le clausole specifiche relative alle modalità di brevettazione e/o di registrazione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e di tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale nonché le eventuali condizioni di licenza.

In ogni caso, le Parti concordano sin da ora di adoperarsi al fine di proteggere i risultati che possano formare oggetto di brevetto o di registrazione ai sensi della normativa applicabile in materia di proprietà industriale ed intellettuale, restando altresì inteso che gli eventuali costi derivanti da tali attività verranno ripartiti tra le Parti in misura proporzionale alla quota di comproprietà.

Articolo 9 (Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente Convenzione solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, e impegnandosi a dichiarare che le attività e i risultati da essa derivanti sono stati realizzati nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.



Tale autorizzazione non sarà irragionevolmente negata dall'altra Parte, le cui valutazioni circa la concessione o meno di tale autorizzazione saranno legate a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale (ivi inclusa, a scanso di equivoci, la tutelabilità del segreto industriale) e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Articolo 10 (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell'art. 4.

Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione, che si recherà presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione di lavori e/o attività relative al presente Atto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, ivi compreso il Regolamento di cui all'art. 2.5 dell'Accordo Quadro, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Articolo 11 (Recesso)

Le Parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata da inviarsi ai recapiti di cui all'art. 14.1 con preavviso di almeno 30 giorni.

Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita, in relazione alla quale il Politecnico potrà richiedere la corresponsione della quota parte di corrispettivo di cui all'art. 6 che precede eventualmente maturata per le attività svolte fino al ricevimento della comunicazione di recesso e il cui ammontare verrà determinato concordemente tra le Parti secondo buona fede.

Articolo 12 (Legge applicabile e Foro competente)

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia attinente e/o relativa all'applicazione e/o validità e/o interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano quale foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione il Foro di Milano, con espressa esclusione di altri Fori concorrenti e/o alternativi.

Articolo 13 (Spese di registrazione e imposta di bollo)

Il presente Atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Tutte le spese relative all'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico di "Acciaierie d'Italia".

Articolo 14 (Disposizioni finali)

14.1 Qualsiasi comunicazione richiesta, necessaria o permessa dalla presente Convenzione tra le Parti concernente la presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita, a ricevimento della stessa, se inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi (ovvero ai diversi recapiti che ciascuna delle Parti potrà comunicare successivamente all'altra in conformità con quanto disposto dal presente articolo):

– Per Acciaierie d'Italia S.p.A:

Viale Certosa, n. 239 – 20151 Milano



Alla c.a. ing. Adolfo Buffo (e-mail: adolfo.buffo@acciaierieditalia.com)

PEC: adit@legalmail.it

– Per il Politecnico di Bari

Via Amendola n. 126/B, 70126 Bari,

alla c.a. del Prof. Francesco Cupertino, Rettore (e-mail: rettore@poliba.it)

PEC: politecnico.di.bari@legalmail.it

14.2 Se una qualsiasi clausola di questa Convenzione Quadro fosse ritenuta illegittima, non valida o comunque inapplicabile, in tutto o in parte, da qualsiasi tribunale o altra autorità competente, ciò non comporterà la nullità, annullabilità o invalidità delle restanti disposizioni della Convenzione Quadro, che continuerà ad essere valido per quanto riguarda le altre clausole ivi contenute e/o parti esse.

Articolo 15

(Rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia espressamente all'Accordo Quadro nonché alle disposizioni normative vigenti in materia.

....., li

Per Acciaierie d'Italia S.p.A

Il Presidente e Amministratore delegato

Dott.ssa Lucia Morselli

Per il Politecnico di Bari

Il Rettore

Prof. Ing. Francesco Cupertino

Il Direttore del Centro di Ricerca

Ing. Adolfo Buffo

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la proposta accordo di *partnership* tra Acciaierie d'Italia S.p.A. e Politecnico di Bari per il *counseling* tecnologico e di innovazione sostenibile di processi produttivi;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare l'accordo di *partnership* e relativi Allegati n. 1 e 2 tra Acciaierie d'Italia S.p.A. e Politecnico di Bari per il *counseling* tecnologico e di innovazione sostenibile di processi produttivi;
- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l'accordo e l'Allegato n. 1 e di apportare eventuali modifiche, ove necessario;
- di confermare quale Referente Unico e Responsabile Scientifico dell'Accordo di cui trattasi il Prof. Michele Dassisi, e i Proff. Giuseppe Pascazio e Vincenzo Spagnolo, in qualità di rappresentanti del Politecnico, nel Comitato di Coordinamento, di cui all'art. 5 dell'Accordo.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 12 del 27 luglio 2022
P. 10 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Proposta di protocollo d'intesa tra <i>Miami Scientific Italian Community</i> , Piccola Industria di Confindustria Puglia e Politecnico di Bari (referente Prof. Messeni Petruzzelli)



Politecnico di Bari

Verbale del Senato Accademico n. 12

Seduta del 27 luglio 2022

Il Rettore comunica che è pervenuta, da parte del Prof. Messeni Petruzzelli, proposta di sottoscrizione di un Protocollo d'intesa tra questo Ateneo, *Miami Scientific Italian Community*, organizzazione *non-for profit* di diritto statunitense con lo scopo istituzionale di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello industriale per favorire il trasferimento di tecnologie innovative, e Piccola Industria di Confindustria Puglia, Comitato regionale che si occupa di promuovere il trasferimento di innovazione tecnologica dal mondo della ricerca a quello industriale.

Il Rettore riferisce che, con la sottoscrizione del Protocollo, le Parti si impegnano a cooperare nei rispettivi ambiti di competenza in attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca.

Si riporta di seguito la proposta di Protocollo come pervenuta (versione italiana):

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Politecnico di Bari

e

Miami Scientific Italian Community Piccola Industria di Confindustria Puglia

Il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca applicata stanno assumendo un ruolo sempre più importante nelle dinamiche di sviluppo dei sistemi economici e sociali moderni, soprattutto per un tessuto industriale, come quello Italiano, caratterizzato dalla forte presenza di piccole e medie imprese.

La **Miami Scientific Italian Community, Inc. (MSIC)** è un'organizzazione non-for profit di diritto statunitense con lo scopo istituzionale di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello industriale per favorire il trasferimento di tecnologie innovative,

In particolare, la missione istituzionale prevede:

- la promozione dell'interazione scientifica, accademica e tecnica tra ricercatori, imprese ed enti di ricerca pubblici per il perseguimento di attività congiunte sia di tipo industriale che sperimentale.
- facilitare il supporto della ricerca scientifica negli ambiti tecnologici e innovativi.

Piccola Industria di Confindustria Puglia è un Comitato Regionale, che negli ultimi anni si è occupato di promuovere il trasferimento di innovazione tecnologica dal mondo della ricerca a quello industriale, nato dalla necessità di chiudere la forbice tra ricerche potenzialmente interessanti, bisogni e aspettative sempre più rilevanti e difficoltà e problemi sui versanti delle risorse, delle relazioni e degli strumenti. Questa esigenza è divenuta sempre più urgente a causa della crescita dei mercati globali. È molto importante che il trasferimento tecnologico si avvalga di adeguate forme di comunicazione, sia interna che esterna, anche attraverso soluzioni digitali, al fine di sviluppare reti internazionali tra imprese e Università per promuovere la ricerca scientifica, favorire le attività dei sistemi produttivi e sviluppare partnership di comune interesse. Obiettivo di Piccola Industria di Confindustria Puglia è di ampliare la rete di competenze, necessarie allo sviluppo del sistema, attraendo investimenti in progetti ad alto valore aggiunto e supportando la crescita di reti tecnologiche e innovative.

Il **Politecnico di Bari**, in quanto Università, intende sostenere i processi di sviluppo, attraverso l'interazione con attori pubblici e privati, che contribuiscono alla creazione e diffusione della propria conoscenza e delle proprie competenze sia in Italia che all'estero;

Il Politecnico di Bari, di seguito denominato Poliba, con sede a Bari, via Amendola 126/b. 70126, Italia, rappresentata dal Rettore, prof. Francesco Cupertino,.

La Miami Scientific Italian Community, di seguito denominata **MSIC**, con sede a Miami Beach, FLORIDA e rappresentata dal suo Presidente.

La Piccola Industria di Confindustria Puglia, di seguito denominata **PICCOLA INDUSTRIA**, con sede a Bari e rappresentata dal suo Presidente Teresa Caradonna.

- considerando che uno degli obiettivi di **MSIC**, in conformità con il proprio statuto, è di promuovere la creazione di reti informative istituzionali tra Italia e USA su temi e opportunità offerte dai rispettivi



mercati, di intercettare e condividere nuovi modelli di business e strategie innovative (es. know-how e servizi innovativi), monitorando costantemente il territorio statunitense.

- considerati i molteplici e significativi punti in comune nelle rispettive attività;
- considerando che **Poliba** ha sviluppato azioni ad ampio raggio volte a migliorare lo stato, lo sviluppo e il benchmarking dell'ecosistema dell'innovazione e di tutti i settori ad essi correlati, contribuendo a promuovere sia la cooperazione tra istituzioni, che con organizzazioni nazionali e internazionali;
- considerato che il **MSIC** ha sviluppato azioni ad ampio raggio volte a facilitare l'interazione tra istituzioni di ricerca pubbliche e private e aziende, per promuovere il trasferimento di tecnologie e innovazione, l'attività di ricerca, l'internazionalizzazione e il marketing territoriale, facilitando le relazioni tra Italia e USA su temi e le opportunità offerte dai rispettivi mercati.
- considerato che **PICCOLA INDUSTRIA** di Confindustria Puglia esamina i problemi e le esigenze più comuni delle PMI, sviluppa soluzioni appropriate e promuove la loro pratica attuazione, consente di sviluppare iniziative allo scopo di informare l'opinione pubblica, grazie ad un collegamento continuo con le autorità pubbliche e gli stakeholders del territorio, al fine di aumentare la consapevolezza riguardo temi, obiettivi e ruolo di Piccola Industria nella regione;

Poliba, **MSIC** e **PICCOLA INDUSTRIA** si propongono, in conformità con i termini del presente Protocollo d'intesa, di costituire un quadro di cooperazione volto a mettere in atto azioni ed obiettivi congiunti.

Le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Poliba, **MSIC** e **PICCOLA INDUSTRIA** si impegnano a scambiarsi informazioni e documenti su qualsiasi tematica di interesse comune delle parti.

Articolo 2

Le Parti si impegnano a cooperare nei rispettivi ambiti di competenza ed in particolare nelle seguenti attività:

1. organizzazione di eventi e attività congiunte;
2. elaborazione di materiale scientifico volto a promuovere "l'offerta tecnologica per le PMI";
3. sviluppo della comunicazione con i media e con il pubblico, nell'ottica di promuovere le nuove tecnologie del "Made in Italy", favorire lo scambio tra ricercatori e imprenditori;
4. favorire l'instaurazione di relazioni istituzionali tra **Poliba**, **MSIC** e **PICCOLA INDUSTRIA** da un lato, e privati ed organismi internazionali specializzati dall'altro, per creare sinergie con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della *Community dell'Innovazione* in Europa e USA in un'ottica di crescita del Sistema Italia.
5. promozione dei rispettivi marchi;

Articolo 3

Le parti potranno approfondire in un secondo momento gli aspetti organizzativi per una più stretta collaborazione.

Articolo 4

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, **MSIC** ha istituito un *International Advisory Board (IAB)* che potrebbe includere anche dei membri dei due Paesi, tra cui personalità di alto profilo provenienti dall'Italia e dalla Florida nei settori dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico, dell'industria e delle banche.

Articolo 5

- Il **Poliba** sarà responsabile delle seguenti attività:
- Elaborazione di un catalogo delle tecnologie per il mercato statunitense;
- Monitoraggio delle azioni e delle iniziative pianificate;
- Nomina di un membro per l'*International Advisory Board (IAB)*
- Indicare un referente con buoni contatti all'interno della propria struttura nel settore trasferimento tecnologico e in stretto contatto con i dipartimenti
- Organizzazione, su base annuale, di una riunione operativa con l'obiettivo di discutere i programmi d'azione, proporre iniziative e valutare le azioni in corso d'opera.



Articolo 6

PICCOLA INDUSTRIA di Confindustria Puglia offrirà il proprio supporto al **Poliba** e **MSIC** con il coinvolgimento di aziende sul territorio pugliese e collaborando attivamente per la promozione del presente protocollo.

Articolo 7

Il presente accordo potrà essere modificato con il consenso delle parti.

Articolo 8

Le Parti potranno recedere dal presente accordo, mediante un preavviso di almeno sei mesi.

Articolo 9

Il presente protocollo d'intesa entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione da parte dei rappresentanti ufficiali delle Parti per una durata di ____

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la proposta di protocollo d'intesa tra *Miami Scientific Italian Community*, Piccola Industria di Confindustria Puglia e Politecnico di Bari;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare il Protocollo d'intesa tra *Miami Scientific Italian Community*, Piccola Industria di Confindustria Puglia e Politecnico di Bari;
- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere il Protocollo e di apportare eventuali modifiche, ove necessario;
- di designare quale referente del Politecnico di Bari, di cui all'art. 5, nell'ambito del Protocollo il Prof. Antonio Messeni Petruzzelli.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 12 del 27 luglio 2022
P. 11 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Proposta di accordo quadro con relativi allegati tra DEA 4.0 Scarl e Politecnico di Bari (referente Prof. Messeni Petruzzelli)

Il Rettore comunica che è pervenuta, da parte del Prof. Messeni Petruzzelli, proposta di sottoscrizione di un “*Accordo Quadro di Collaborazione per il Posizionamento sul Mercato di Attività di Ricerca, Sviluppo Sperimentale ed Innovazione*” con DEA 4.0. Scarl, società con sede a Milano che si occupa di attività di ricerca in ottica *open innovation* volta alla definizione e sviluppo di modelli di *business* collaborativi, con particolare riferimento alle tematiche dell'Industria 5.0.

Il Rettore ritiene opportuno sottolineare che nell'accordo quadro è già stabilita la rinuncia da parte del Politecnico di qualsiasi diritto e sfruttamento della proprietà industriale che potrebbe sorgere durante lo svolgimento di “incarichi attuativi” affidati dalla Società all'Ateneo.

Il Rettore comunica, infine, che l'Accordo si compone dei seguenti allegati:

- “A”: Schema degli interventi professionali di consulenza collaborativa



- “B1”: *Non Disclosure Agreement* del “Professionista”
- “B2”: *Non Disclosure Agreement* dei collaboratori del “Professionista”
- “C”: Schema di incarico attuativo
- Incarico attuativo tipo.

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO SUL MERCATO DI ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO SPERIMENTALE ED INNOVAZIONE (DEA 4.0)

tra

la società DEA 4.0 S.c.a.r.l., con sede legale in via Melchiorre Gioia 166, CAP - 20125 Milano (MI), P.IVA - C.F.: 11859760966, PEC: dea4.0@pec.it, nella persona della sua legale rappresentante Giorgia Giannone, domiciliata per la carica presso la sede sociale (di seguito denominata anche “**Committente**”)

e

il POLITECNICO DI BARI (di seguito “**PoliBa**”), con sede in Bari, in Via Amendola 126/B, 70126 Bari, Partita IVA 04301530723, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Ing. Francesco Cupertino, a ciò autorizzato dalla normativa vigente;

Congiuntamente in seguito indicati anche come le “**Parti**”

premessi che

- A) Il “PoliBa” riconosce che i risultati o i prodotti del proprio intervento professionale oggetto di **incarichi attuativi** (Allegato “C”) relativi al presente Accordo Quadro, essendo frutto di opera di intelletto costituita da:
- schemi logici;
 - metodologie originali o applicate dagli standard de facto o de jure;
 - disegno di processi tecnici e scientifici;
 - analisi e progettazione di schemi, procedure e sistemi di natura organizzativa e digitale;
 - progetti e interventi formativi;
 - procedure e strumenti conoscitivi di supporto all’innovazione digitale delle organizzazioni pubbliche e private;
- grazie ai loro contenuti di natura immateriale ed applicativa inerenti alle proprie qualifiche accademiche e professionali, siano assoggettati al **diritto di autore, morale e di copyright**, sia a proprio vantaggio che della “Committente”, grazie agli apporti di conoscenza che essa può trasferire nelle attività nelle quali il “PoliBa” opera, integrandone il valore, oppure grazie all’apporto di Contenuti e/o Proprietà Intellettuali “Elicitati (Creati ed Inventati)” della medesima “Committente”;
- B) Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi, il “PoliBa” è consapevole che i risultati o i prodotti del proprio intervento oggetto di incarichi attuativi relativi al presente Accordo Quadro sono di **proprietà industriale** esclusiva della “Committente”, in qualità di “Editore Esclusivo” e dei Partners riconducibili alla stessa, dovendo esercitare ogni tutela degli investimenti e potendo essere la “Committente” titolata per lo sfruttamento interno aziendale e/o commerciale sul mercato con le modalità che riterrà più opportune;
- C) Il “PoliBa” è altresì consapevole che, per lo sviluppo industriale e commerciale dei risultati o dei prodotti oggetto di incarichi attuativi relativi al presente Accordo Quadro realizzati per singolo settore merceologico e regolati dal presente Accordo Quadro, gli stessi possono essere sfruttati, anche in esclusiva in virtù di appositi accordi commerciali, dai Clienti della “Committente” per lo sviluppo di **Modelli di Business Collaborativi denominati DEA 4.0 (Divisione Esclusiva Azione 4.0)**;
- D) Essendo i modelli di utilità ed i risultati funzionali degli interventi del “PoliBa”, così come indicati in maniera esemplificativa e non esaustiva nel punto A), ceduti alla “Committente” che ne assume la “proprietà industriale”, il “PoliBa” riconosce che appartengono, tra l’altro, alla “Committente”:
- a. lo sfruttamento delle funzionalità, a fini economici e di mercato, dei risultati e dei modelli creativi ed applicati conseguiti dal “PoliBa” elicitati su qualunque tipo di supporto;
 - b. la proprietà di tutti i diritti industriali e commerciali di ogni funzionalità costituente un MVP (Minimum Viable Product) del rispettivo modello creativo e del modello di business realizzato e utilizzato su qualsivoglia tipologia di mercato, così come previsto dalla tutela dal copyright sul diritto di autore.



Tutto quanto premesso e ritenuto, si conviene quanto appresso:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. la “Committente” si impegna ad affidare, attraverso gli appositi incarichi attuativi, al “PoliBa”, le attività necessarie a sviluppare i propri modelli di business che, di volta in volta, saranno indicati concordando gli interventi necessari per l'emersione dei contenuti, intesi come creatività, alla base dell'ideazione di modelli di utilità e/o invenzioni da sottoporre a tutela industriale, con conseguente salvaguardia dei relativi diritti (di autore, morali e di copyright, in capo alla “Committente” e al “PoliBa”; di privativa industriale, in capo alla “Committente”), quale unica legittima proprietaria dei risultati conseguiti dalla collaborazione.
3. nei casi in cui i modelli di business siano generati in maniera originale dall'apporto di entrambe le Parti, i diritti di cui sopra sono in capo ad entrambe le Parti.
4. il “PoliBa”, con l'accettazione di uno o più incarichi attuativi, si impegna a rispettare quanto è disciplinato nel presente Accordo Quadro ed eseguire con la massima diligenza, competenza e professionalità tutte le attività che saranno necessarie per lo sviluppo delle attività richieste dalla “Committente”, secondo lo schema definito nel successivo punto 5, e, laddove sia previsto anche in considerazione della rinuncia – che qui si conferma - in favore della stessa “Committente” dei diritti di **proprietà industriale** che potranno essere applicati ai risultati o deliverables raggiunti e sulle ricadute settoriali industriali e commerciali, e sui diritti di esclusiva commerciale ed industriale di tutto quanto - tecnicamente, fisicamente, e virtualmente - riconducibile al settore industriale di riferimento dei medesimi risultati e deliverables.
5. il “PoliBa” dichiara e garantisce, anche per i soggetti allo stesso riconducibili quali, a mero titolo esemplificativo, consulenti e collaboratori, e tutti coloro che abbiano partecipato e/o collaborato e/o siano stati comunque coinvolti nella emersione/utilizzo dei contenuti costituenti i diritti intellettuali ed industriali per lo sfruttamento commerciale della “Committente” ed i diritti di autore e morali del “PoliBa” per comporre anche solo una parte irrilevante delle attività affidate, di non avere alcuna pretesa in merito a qualsivoglia diritto comunque riconducibile alla proprietà industriale di cui al precedente punto 4.
6. il “Committente” dichiara e garantisce, anche per i soggetti allo stesso riconducibili quali, a mero titolo esemplificativo, dipendenti, consulenti, fornitori e loro collaboratori, e tutti coloro che abbiano partecipato e/o collaborato e/o siano stati comunque coinvolti nella emersione/utilizzo dei contenuti costituenti i diritti intellettuali in cui il “PoliBa” ha prestato la propria opera intellettuale e di autore, la riservatezza dei Contenuti e la protezione delle informazioni ad essi riconducibili, in particolare, la tutela delle opere, dei risultati e dei deliverables raggiunti o in fase di elaborazione o messi a disposizione dal “PoliBa” da ogni qualsivoglia conoscenza da parte di soggetti non preventivamente autorizzati per gli scopi consentiti e condivisi nel presente Accordo Quadro e negli incarichi attuativi, tale da generare nocumento alla originalità o anche solo potenzialmente violare il diritto di copyright applicabile.
7. il “PoliBa” si impegna a manlevare la “Committente” da qualsiasi responsabilità derivante, collegata e/o connessa a eventuali pretese e/o contestazioni di terzi in merito ai diritti riconducibili alla proprietà intellettuale di cui al precedente punto 4, la cui titolarità appartiene esclusivamente e totalmente alla “Committente”. Conseguentemente, il “PoliBa” si impegna a mantenere indenne la “Committente” da ogni onere, perdita, danno, costo etc., ivi incluse le spese legali, e da ogni pregiudizio che dovesse essere causato dall'eventuale utilizzo improprio dei Contenuti di proprietà della “Committente”, dei risultati medesimi e dei relativi diritti di esclusiva commerciale e industriale di cui al presente Accordo Quadro.
8. quale corrispettivo per l'esercizio delle attività di cui al precedente punto 2 e in considerazione del più volte dichiarato riconoscimento in capo alla “Committente” di tutti i diritti della proprietà industriale di cui sopra, come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale, con la sola eccezione dei diritti di autore, morali e di copyright, e con espressa rinuncia quindi a qualsivoglia azione o eccezione volta a contestare in tutto o in parte la piena titolarità da parte della “Committente” dei diritti di sfruttamento commerciale, tenendo anche conto delle eventuali ulteriori e specifiche condizioni attuative descritte nell'Allegato “A”, quali diverse forme di sfruttamento della proprietà industriale, viene concordato l'importo così come determinato nell'allegato “A” (**Schema degli interventi professionali di consulenza collaborativa**) del presente Accordo Quadro. Con il pagamento di detto importo, il “PoliBa” non avrà null'altro a pretendere a qualsiasi titolo o causa e si impegna a sottoscrivere il Non Disclosure Agreement (Patto di Riservatezza) – Allegato “B1”, e a far

sottoscrivere a tutto il personale o ai propri collaboratori dallo stesso impiegato per lo svolgimento delle attività medesime, il modulo di adesione al presente Accordo Quadro e di Non Disclosure Agreement (Patto di Riservatezza), quale Allegato "B2".

9. il "PoliBa" si impegna a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo ai progetti regolati dal presente Accordo Quadro soprattutto nel caso in cui ciò sia necessario per brevettare, registrare o comunque proteggere la proprietà intellettuale dei risultati medesimi.
10. tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto e inviate all'indirizzo dell'altra Parte indicato nel presente Accordo Quadro. Si intenderanno inviate per iscritto le comunicazioni trasmesse attraverso la posta elettronica certificata. Il "PoliBa" elegge il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Accordo Quadro agli indirizzi e alle e-mail indicati nell'intestazione. La variazione di recapiti fisici, di e-mail e telefonica dovrà essere comunicata all'altra Parte.
11. l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana. Fatti salvi i casi in cui la competenza sia inderogabilmente stabilita dalla legge, tutte le controversie derivanti o comunque connesse o relative al presente Accordo Quadro, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Milano (Italia), con espressa rinuncia da parte del "PoliBa" a qualsiasi eccezione rispetto a tale Foro.
12. il presente Accordo Quadro sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o verbali che siano. Qualsiasi modifica al presente Accordo Quadro sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.
13. il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso a cura e spese esclusive della Parte che vi abbia interesse.
14. il presente Accordo Quadro è redatto in n. 2 esemplari originali (n. 1 copia per il/la "PoliBa" e 1 copie per la "Committente") che le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Milano, li _____

Per la "Committente"

Il "PoliBa"

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. Il "PoliBa" dichiara di aver letto e compreso e di approvare espressamente le seguenti clausole del presente accordo quadro: 4. Cessione di tutti i potenziali diritti industriali per lo sfruttamento commerciale; 5. Garanzie per i collaboratori; 7. Manleva; 11. Legge applicabile e Foro competente.

Milano, li _____

Il "PoliBa"

Allegati:

"A": Schema degli interventi professionali di consulenza collaborativa

"B1": Non Disclosure Agreement del "Professionista"

"B2": Non Disclosure Agreement dei collaboratori del "Professionista"

"C": Schema di incarico attuativo

Allegato A all'Accordo Quadro di Collaborazione per il Posizionamento sul Mercato di Attività di Ricerca, Sviluppo Sperimentale ed Innovazione (DEA 4.0)

SCHEMA DEGLI INTERVENTI PROFESSIONALI DI CONSULENZA COLLABORATIVA

tra

la società DEA 4.0 S.c.a.r.l., con sede legale in via Melchiorre Gioia 166, CAP - 20125 Milano (MI), P.IVA - C.F.: 11859760966, PEC: dea4.0@pec.it, nella persona della sua legale rappresentante Giorgia Giannone, domiciliata per la carica presso la sede sociale (di seguito denominata anche "Committente")



e

il POLITECNICO DI BARI (di seguito “PoliBa”), con sede in Bari, in Via Amendola 126/B, 70126 Bari, Partita IVA 04301530723, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Ing. Francesco Cupertino, a ciò autorizzato dalla normativa vigente;

L’esecuzione del DEA attraverso gli interventi professionali del “PoliBa” a favore della “Committente”, nelle modalità stabilite dall’Accordo Quadro, potrà articolarsi nelle aree operative indicate in tabella in maniera esemplificativa e non esaustiva, poiché esse potrebbero essere ampliate a seconda delle esigenze emergenti. Nel caso si dovesse rendere necessaria la modifica o l’aggiunta di un’area operativa, si potrà ricorrere ad un addendum di accordo che farà parte integrante e sostanziale di quello principale seguendone ogni clausola ivi contenuta.

Le aree operative sono indicate come **CLASSI DI SERVIZIO** le quali hanno generalmente metodiche differenziate con trattamento economico confacente. Le classi di servizio saranno attivate su incarichi attuativi riferiti all’Accordo Quadro conferiti dalla “Committente” al “PoliBa”, il quale, per l’espletamento degli stessi potrà avvalersi di propri collaboratori e/ dipendenti, secondo il proprio giudizio e sotto la propria direzione e responsabilità, dovendo tutti firmare il Non Disclosure Agreement (Patto di Riservatezza), di cui agli Allegati B1 e B2.

Tabella delle **Classi di Servizio (CS)**:

Denominazione CS	Tipologie attività	Unità di misura	Compenso

Legenda:

Unità di misura:

- a misura si intende compenso per gg/u o altro riferimento pattuito nell’incarico attuativo specifico
 - a corpo si intende compenso calcolato su base fissa, variabile su % ed altri parametri stabiliti nell’incarico attuativo specifico
 - a misura e/o a corpo di intende compenso che può essere stabilito o a misura o a corpo o che prevede contemporaneamente una parte a misura ed una parte a corpo. a seconda degli accordi specifici stabiliti
- Il compenso si intende oltre I.v.a. per legge.

Milano, lì _____

Per la “Committente” _____

Il “PoliBa” _____

Non-Disclosure Agreement - Patto di riservatezza - Allegato B1 all’Accordo Quadro di collaborazione per il posizionamento sul mercato di attività di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione (DEA 4.0)

[OMISSIS]

Non-Disclosure Agreement - Patto di riservatezza - Allegato B2 all’Accordo Quadro di collaborazione per il posizionamento sul mercato di attività di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione (DEA 4.0)

[OMISSIS]

Allegato C all’Accordo Quadro di Collaborazione per il Posizionamento sul Mercato di Attività di Ricerca, Sviluppo Sperimentale ed Innovazione (DEA 4.0)

SCHEMA INCARICO ATTUATIVO



premesse che tra

la società DEA 4.0 S.c.a.r.l., con sede legale in via Melchiorre Gioia 166, CAP - 20125 Milano (MI), P.IVA - C.F.: 11859760966, PEC: dea4.0@pec.it, nella persona della sua legale rappresentante Giorgia Giannone, domiciliata per la carica presso la sede sociale (di seguito denominata anche “Committente”)

e

il POLITECNICO DI BARI (di seguito “PoliBa”), con sede in Bari, in Via Amendola 126/B, 70126 Bari, Partita IVA 04301530723, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Ing. Francesco Cupertino, a ciò autorizzato dalla normativa vigente;

è in vigore l’Accordo Quadro DEA 4.0 di Collaborazione per il Posizionamento sul Mercato di Attività di Ricerca, Sviluppo Sperimentale ed Innovazione (DEA 4.0), di cui qui si ereditano tutte le clausole descritte, e che in virtù dello stesso la “Committente” può incaricare il “PoliBa” per l’esecuzione di una o più **Classi di Servizio**, così come esse sono state elencate nell’Allegato “A” per costituire parte integrante e sostanziale del DEA 4.0,

visto che

il “PoliBa” ha firmato e reso disponibile il Patto di Riservatezza di cui all’Allegato B1 e si è impegnato con la sottoscrizione del DEA 4.0 a garantire la riservatezza anche da parte dei propri eventuali collaboratori, attraverso la sottoscrizione dei rispettivi Patti di riservatezza di cui all’Allegato B2,

La “Committente”

Nella persona di Giorgia Giannone, quale Rappresentante Legale di DEA 4.0 S.c.a.r.l. domiciliata per la carica presso la sede sociale ubicata in via Melchiorre Gioia 166, CAP - 20125 Milano (MI) P.IVA 11859760966,

Conferisce il presente INCARICO ATTUATIVO N.....

di cui al punto 2) dell’Accordo Quadro DEA 4.0 al “PoliBa”, il quale con la sottoscrizione accetta e si impegna al rispetto delle clausole di cui al citato Accordo Quadro e all’esecuzione delle seguenti **Classi di Servizio di cui all’Allegato “A” segnate esplicitamente con una “X” nella seguente tabella:**

Tipo di Classe di Servizio	Incarico con “X”	Tipologie attività	Campo applicazione di Cliente	Unità di misura	Compenso	Durata tempificazione contrattuale attività	Modalità tempificazione dei pagamenti

I compensi si intendono oltre i.v.a. ed al lordo di ogni altra eventuale ritenuta. Altri dettagli esplicativi della tabella sono quelli dell’Allegato “A” del DEA 4.0.

Il “PoliBa” si dichiara consapevole che i compiti e le attività possono essere assegnate sia per la gestione interna del “Committente” sia a favore dei Clienti del “Committente”.

Il “Committente” e il “PoliBa” stabiliscono che eventuali costi aggiuntivi dovuti a spese impreviste o a spostamenti o ad altri sostenuti in maniera concordata per l’esecuzione delle attività insite nelle classi di servizio attribuite, saranno rendicontate a piè di lista o preventivate opportunamente per il rimborso.

Il “PoliBa” si impegna ad informare il “Committente” e/o i delegati dello stesso sull’avanzamento delle attività o di eventuali problematiche particolarmente critiche che dovessero richiedere l’intervento.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato su emissione di regolare fattura da parte del “PoliBa” con le seguenti condizioni:

- se il “Committente” richiede centri di costo e ricavo differenti per le tipologie delle attività e/o gestione dei Clienti, ovvero per “commessa”, il “PoliBa” dovrà emettere fatture distinte per commessa, secondo quanto stabilito nella tabella di assegnazione incarico del presente contratto;
- se richiesto, il/la “PoliBa” dovrà redigere apposita relazione sulle attività svolte per il periodo oggetto di fatturazione.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ambo le parti dichiarano di essere conformi con l’applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali N.679/2016 e sono informate sulla legittimazione, finalità, modalità e conservazione dei dati personali necessari per la sua esecuzione.

Per quanto non espressamente dichiarato nel presente contratto di incarico attuativo e nell’Accordo Quadro DEA 4.0 da cui dipende, vale l’applicazione del codice civile.



Letto, approvato e sottoscritto,
Luogo e Data.....

Il "Committente"
Firma

Il "PoliBa"
Firma

INCARICO ATTUATIVO TIPO

premesse che tra

la società DEA 4.0 S.c.a.r.l., con sede legale in via Melchiorre Gioia 166, CAP - 20125 Milano (MI), P.IVA - C.F.: 11859760966, PEC: dea4.0@pec.it, nella persona della sua legale rappresentante Giorgia Giannone, domiciliata per la carica presso la sede sociale (di seguito denominata anche "Committente")

e

il POLITECNICO DI BARI (di seguito "PoliBa"), con sede in Bari, in Via Amendola 126/B, 70126 Bari, Partita IVA 04301530723, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Ing. Francesco Cupertino, a ciò autorizzato dalla normativa vigente;

è in vigore l'Accordo Quadro di Collaborazione per il Posizionamento sul Mercato di Attività di Ricerca, Sviluppo Sperimentale ed Innovazione (DEA 4.0), di cui qui si ereditano tutte le clausole descritte, e che in virtù dello stesso la "Committente" può incaricare il "PoliBa" per l'esecuzione di una o più **Classi di Servizio**, così come esse sono state elencate nell'Allegato "A" per costituire parte integrante e sostanziale del DEA 4.0,

visto che

il "PoliBa" ha firmato e reso disponibile il Patto di Riservatezza di cui all'Allegato B1 e si è impegnato con la sottoscrizione del DEA 4.0 a garantire la riservatezza anche da parte dei propri eventuali collaboratori, attraverso la sottoscrizione dei rispettivi Patti di riservatezza di cui all'Allegato B2,

La "Committente" conferisce il presente INCARICO ATTUATIVO N. 01

di cui al punto 2) dell'Accordo Quadro DEA 4.0 Al "PoliBa", il quale con la sottoscrizione accetta e si impegna al rispetto delle clausole di cui al citato Accordo Quadro e all'esecuzione delle seguenti **Classi di Servizio di cui all'Allegato "A" segnate esplicitamente con una "X" nella seguente tabella:**

Tipo di Classe di Servizio	Incarico con "X"	Tipologie attività	Campo applicazione Cliente	Unità di misura	Compenso	Durata o tempificazione contrattuale attività	Modalità tempificazione dei pagamenti
CSX				A misura e/o a corpo			

I compensi si intendono oltre i.v.a. ed al lordo di ogni altra eventuale ritenuta. Altri dettagli esplicativi della tabella sono quelli dell'Allegato "A" del DEA 4.0.

Il "PoliBa" si dichiara consapevole che i compiti e le attività possono essere assegnate sia per la gestione interna del "Committente" sia a favore dei Clienti del "Committente".

Il "Committente" e il "PoliBa" stabiliscono che eventuali costi aggiuntivi dovuti a spese impreviste o a spostamenti o ad altri sostenuti in maniera concordata per l'esecuzione delle attività insite nelle classi di servizio attribuite, saranno rendicontate a piè di lista o preventivate opportunamente per il rimborso.

Il "PoliBa" si impegna ad informare il "Committente" e/o i delegati dello stesso sull'avanzamento delle attività o di eventuali problematiche particolarmente critiche che dovessero richiedere l'intervento.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato su emissione di regolare fattura da parte del "PoliBa" con le seguenti condizioni:

- Se il "Committente" richiede centri di costo e ricavo differenti per le tipologie delle attività e/o gestione dei Clienti, ovvero per "commessa", il "PoliBa" dovrà emettere fatture distinte per commessa, secondo quanto stabilito nella tabella di assegnazione incarico del presente contratto;
- se richiesto, il "PoliBa" dovrà redigere apposita relazione sulle attività svolte per il periodo oggetto di fatturazione.



Con la sottoscrizione del presente contratto, ambo le parti dichiarano di essere conformi con l'applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali N.679/2016 e sono informate sulla legittimazione, finalità, modalità e conservazione dei dati personali necessari per la sua esecuzione. Per quanto non espressamente dichiarato nel presente contratto di incarico attuativo e nell'Accordo Quadro DEA 4.0 da cui dipende, vale l'applicazione del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto,
Luogo e Data.....

Il "Committente"
Firma

Il "PoliBa"
Firma

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la proposta di accordo quadro con relativi allegati tra DEA 4.0 Scarl e Politecnico di Bari;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare la proposta di Accordo quadro con relativi allegati tra DEA 4.0 Scarl e Politecnico di Bari;
- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l'Accordo e di apportare eventuali modifiche, ove necessario;
- di designare quale referente del Politecnico di Bari nell'ambito dell'Accordo il Prof. Antonio Messeni Petruzzelli.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 12 del 27 luglio 2022
P. 12 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Proposta di <i>Regolamento per l'incentivazione dei Principal Investigators dei progetti nazionali e internazionali di eccellenza</i> . Parere

Il Rettore informa che, al fine di incentivare professori e ricercatori di qualsiasi provenienza, in qualità di PI, nella scelta di Poliba quale *Host Institution* nell'ambito di programmi di ricerca di alta qualificazione promossi sia dall'Unione Europea (es. ERC) che dal MUR (es. FIS), è stata redatta una proposta di Regolamento, quivi allegata.

Il Rettore comunica che tale proposta di regolamento è stata già sottoposta alla valutazione dei Direttori di Dipartimento, a seguito della quale non sono pervenute osservazioni e/o richieste di modifiche/integrazioni.

Il Rettore espone nel seguito i punti salienti della suddetta proposta:

- attribuzione di un compenso premiale al PI fino al limite massimo del 50% del rimborso del costo delle ore lavorative dedicate dallo stesso PI alla realizzazione delle attività progettuali;
- assegnazione di una quota, fino al limite massimo del 40% del contributo relativo ai costi indiretti, rendicontati ed erogati dall'ente finanziatore, da destinare al sostegno e al rafforzamento delle attività di ricerca previste nell'ambito del progetto, con vincolo di destinazione a spese per il reclutamento di personale da impegnare in attività di ricerca e/o per l'acquisizione di attrezzature inventariabili. Tale quota sostituisce il prelievo effettuato dall'Amministrazione centrale sui costi



indiretti, che, pertanto, non sarà applicato ai progetti oggetto del Regolamento;

- possibilità per il PI di essere destinatario di chiamata diretta per la copertura di posti di professore di ruolo di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato lettera b) della legge 240/2010, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 s.m.i.

Si riporta di seguito la proposta di Regolamento:

REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DEI PRINCIPAL INVESTIGATORS DEI PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI ECCELLENZA

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il vigente Statuto del Politecnico di Bari;
- CONSIDERATA** l'opportunità che siano incentivati i docenti e i ricercatori che, in qualità di *Principal Investigators* (PI), siano risultati vincitori di progetti aventi il Politecnico di Bari come *Hosting Institution* (HI) e che siano finanziati da specifici programmi di ricerca di alta qualificazione promossi dall'Unione Europea o dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);
- TENUTO CONTO** della particolare valenza strategica dei progetti in argomento, in termini sia di ulteriore sviluppo delle linee di ricerca dell'Ateneo, sia di maggiori investimenti per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca e trasferimento tecnologico;
- CONSIDERATA** pertanto, l'opportunità di favorire l'incremento del numero di proposte progettuali di eccellenza aventi il Politecnico di Bari come *Hosting Institution*, a valere su specifici programmi di ricerca di alta qualificazione promossi dall'Unione Europea o dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);
- VISTA** la Legge 204/2010, e in particolare l'art. 9.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha come oggetto la definizione di forme di incentivazione a favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, che sono responsabili, in qualità di *Principal Investigator* (PI), di progetti aventi il Politecnico di Bari, d'ora in poi Poliba, come *Host Institution* (HI) e finanziati da specifici programmi di ricerca di alta qualificazione promossi dall'Unione Europea o dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), di cui al D.M. 28 dicembre 2015 n.963 e ss.mm.ii, quali:
 - Schemi di finanziamento dell'European Research Council (ERC), nelle diverse linee Starting (StG), Consolidator (CoG), Advanced (AdG) e Synergy (SyG);
 - Azioni Marie Skłodowska Curie (MSCA);
 - Borse Levi-Montalcini, (LM).
 - Progetti selezionati sulla base di procedure competitive per lo sviluppo di attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza (FIS), di cui al Decreto MUR 2281/2021.
 - Progetti di ricerca a valere sul programma "SIR-*Scientific Independence of Young Researchers*".

Art. 2 - Determinazione del compenso incentivante

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, ultimo periodo della Legge 240/2010, al PI, di cui all'art. 1, può essere riconosciuto un compenso premiale sia nel corso della durata del progetto sia al termine dello stesso. Tale compenso è erogato a valere sul contributo finanziario riconosciuto a valere sul costo delle ore lavorative dedicate dal PI alla realizzazione delle attività progettuali ed effettivamente rendicontato, nei limiti del finanziamento previsto dal budget del progetto in relazione a tale voce di costo. In nessun caso può dare origine a oneri aggiuntivi per i Dipartimenti o l'Amministrazione Centrale.
2. Al termine di ogni periodo di rendicontazione ed a seguito dell'incasso della relativa tranche di finanziamento da parte dell'ente finanziatore, il PI, previa verifica della sostenibilità complessiva del progetto, decide se e in che misura richiedere l'erogazione del compenso, rispettando i seguenti parametri:
 - a) una quota, fino al limite massimo del 50% del costo rendicontato delle ore lavorative dedicate dal PI alla



realizzazione delle attività progettuali, costituisce l'importo, al lordo delle ritenute di legge e degli oneri riflessi ed IRAP, che può essere destinato all'incentivazione economica da attribuire al PI al termine di ogni periodo di rendicontazione; tale compenso non potrà, per ciascun anno di realizzazione del progetto, essere superiore al rispettivo trattamento retributivo lordo annuo, comprensivo degli oneri a carico ente. I compensi quantificati ai sensi della presente lettera, dopo aver detratto gli oneri riflessi ed IRAP, sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Nel caso in cui il PI dichiari formalmente di rinunciare, anche parzialmente, all'incentivazione economica, la relativa quota potrà essere destinata al sostegno e al rafforzamento delle attività di ricerca, ad integrazione quindi della quota di cui al successivo punto b);

- b) una quota, fino al limite massimo del 40% del contributo relativo ai costi indiretti, rendicontati ed erogati dall'ente finanziatore, è destinata al sostegno e al rafforzamento delle attività di ricerca previste nell'ambito del progetto, con vincolo di destinazione a spese per il reclutamento di personale da impegnare in attività di ricerca e/o per l'acquisizione di attrezzature inventariabili.

Tale quota sostituisce il prelievo effettuato dall'Amministrazione centrale sui costi indiretti, che, pertanto, non sarà applicato ai progetti di cui all'art. 1.

3. Il compenso incentivante di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo è compatibile con altre forme di incentivi comunque denominati corrisposti dall'Ateneo, ad esclusione di altre forme di premialità erogate dall'Ateneo in relazione al medesimo progetto, nel limite massimo complessivo della retribuzione annua lorda, comprensiva degli oneri carico ente, per anno solare.
4. In ogni caso, i compensi previsti nel presente regolamento sono soggetti ai limiti di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 - Liquidazione del compenso incentivante

1. La richiesta di pagamento del compenso incentivante di cui all'art. 2, è presentata dal PI al Rettore entro 12 mesi da ciascuna rendicontazione, specificando la modalità di erogazione di cui al successivo comma 2.
2. Il pagamento del compenso incentivante riconosciuto per ogni periodo di rendicontazione, previa verifica dell'avvenuto accredito della tranche di finanziamento dall'ente finanziatore, è effettuato in un'unica soluzione, oppure ripartito a quote costanti lungo la durata residua del progetto.
3. Qualora, a seguito delle verifiche di secondo livello, risultino spese non ammissibili a finanziamento, a queste si fa fronte in maniera prioritaria mediante l'utilizzo della quota residua e non distribuita dei costi indiretti, di cui all'art. 2, comma b). Nel caso tali risorse risultano insufficienti, si attinge dalla quota residua, di cui all'art. 2, comma a), relativa al rimborso delle ore lavorative svolta dal PI nell'ambito del progetto.

Art. 4 - Spazi per la ricerca

1. Il PI può richiedere, per la realizzazione delle attività progettuali da svolgere al Poliba, specifiche destinazioni funzionali di spazi anche per laboratori, nel rispetto della regolamentazione vigente e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Dipartimento di afferenza.

Art. 5 - Chiamata diretta

1. È facoltà dei PI vincitori di progetto di cui all'art. 1, richiedere al Rettore una chiamata diretta per la copertura di posti di professore di ruolo di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato lettera b) della legge 240/2010, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 e ss.mm.ii.
2. La chiamata diretta, di cui al comma 1, non è ammessa per i progetti a valere sul Fondo Italiano per la Scienza (FIS), di cui al Decreto MUR 2281/2021, in quanto non disciplinata dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 e ss.mm.ii.

Art. 6 - Incentivazioni nella didattica



1. Ai sensi dell'art. 6 comma 7 della L. 240/2010 per i vincitori PI dei programmi di cui al presente Regolamento, il Rettore, su richiesta del PI, può prevedere una riduzione del carico didattico considerata la complessità delle attività gestionali connesse al progetto. Detta riduzione è pari a non più del 50%, sentito il rispettivo Dipartimento di appartenenza. Si supplisce all'eventuale monte-ore residuale non coperto dall'attività didattica del PI mediante personale di ricerca reclutato secondo forme e modalità previste dalla normativa vigente,, attingendo ai fondi del progetto.

Art. 7 - Norme finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Bari ed entra in vigore il giorno successivo la data di emanazione.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

Il Senatore Accademico Dell'Avvocato, pur condividendo l'importanza del Regolamento, sottolinea come in altri Atenei via siano ulteriori azioni che hanno ricadute positive sia sul ricercatore – che beneficerebbe di un *quid pluris* rispetto a un mero aumento di stipendio – che sull'Ateneo stesso: cita quale esempio il caso di Ca' Foscari, che prevede varie forme di finanziamento alla fine dell'ERC.

Il Rettore rammenta che occorre considerare il punto di partenza del nostro Politecnico: il nostro Ateneo deve diventare attrattivo di ricercatori e finanziamenti. Il Regolamento proposto deve considerarsi un primo passo in tale direzione.

Il Prof. Damiani concorda con il Rettore: occorre dare un segnale, che è quello di stimolare la scrittura dei progetti; il futuro, con le sue ulteriori forme di progettualità, richiederà nuovi interventi. Evidenzia tuttavia l'accortezza necessaria nel gestire le chiamate dirette, perché non vadano a creare squilibri nella programmazione dei Dipartimenti e dell'Ateneo.

Il Prof. Carbone, sia con riferimento all'intervento del Senatore Accademico Dell'Avvocato, sia del Prof. Damiani, ritiene che sia corretto elaborare un binario di programmazione, ma anche che sia naturale considerare la medesima programmazione come un processo in continuo divenire, a causa dei mutamenti del contesto di riferimento, in cui occorre imparare a sfruttare ogni opportunità con spirito propositivo e senza dogmi.

Il Prof. Boggia è dell'avviso che gli Organi Collegiali sapranno ben interpretare le opportunità offerte da tale considerevole afflusso di risorse.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la proposta di *Regolamento per l'incentivazione dei Principal Investigators dei progetti nazionali e internazionali di eccellenza*;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

DELIBERA

all'unanimità, di esprimere parere favorevole alla proposta di *“Regolamento per l'incentivazione dei Principal Investigators dei progetti nazionali ed internazionali di eccellenza”*.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 12 del 27 luglio 2022
P. 13 OdG	DOCENTI	Avvio di procedure valutative, ai sensi dell'art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia di ricercatori a tempo determinato <i>ex art.</i> 24, co. 3, lett. b), L. n. 240/2010 - Vito Modesto Manghisi e Vincenzo Paolo Bagnato



Il Rettore comunica che il Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management e di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura, hanno deliberato la richiesta di attivazione delle seguenti procedure, *ex art. 24, co. 5, L. n. 240/2010*, per il passaggio dei ricercatori a tempo determinato *ex art. 24, co. 3, lett. b), L. n. 240/2010*, nel ruolo di professore di II fascia, come riportato di seguito:

- Dott. Vito Modesto Manghisi (seduta Consiglio DMMM del 20/07/2022)
- Vincenzo Bagnato (seduta Consiglio DICAR del 26/07/2022).

A tal proposito, il Rettore rammenta quanto previsto dall'art. 24, co. 5, L. n. 240/2010: “[...] *nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato [...]*”.

Proseguendo, il Rettore ricorda che il Titolo III, artt. 10 e 11, del *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia*, come riformulato con D.R. n. 741 del 07/07/2022, disciplina le modalità di svolgimento della procedura di chiamata dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) come professori di seconda fascia, specificando – tra l'altro – che “*possono essere chiamati come professori di seconda fascia, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, previa valutazione da effettuarsi nell'ambito della procedura di cui al presente articolo*”.

Ai fini dell'avvio delle predette procedure, sono state accantonate le risorse per la copertura del passaggio di ruolo, pari a 0,40 p.o. per l'anno 2023.

Terminata la relazione, il Rettore invita il presente Consesso a esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, e in particolare l'art. 24, comma 5;

VISTO il “*Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia*”;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del 20/07/2022;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura del 26/07/2022;

DELIBERA

all'unanimità:

- di esprimere parere favorevole all'avvio della procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia del Dott. Vito Modesto Manghisi (SSD ING-IND/15);
- di esprimere parere favorevole all'avvio della procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia del Dott. Vincenzo Paolo Bagnato (SSD ICAR/13).



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 12 del 27 luglio 2022
P. 14	RICERCA E TRASFERIMENTO	Proposta di Protocollo d'intesa tra Comune di Trani e Politecnico di Bari (referente Prof. Mannino)
OdG	TECNOLOGICO	

Il Rettore comunica che il Prof. Marco Mannino ha proposto la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con il Comune di Trani, al fine di avviare una collaborazione in attività di ricerca, studio e consulenza, su tematiche relative alla conoscenza, trasformazione e valorizzazione della città e del suo territorio, del patrimonio architettonico, storico-culturale e paesaggistico.

Il Rettore riferisce che l'accordo, della durata di cinque anni, prevede la stipula di accordi attuativi per disciplinare specifiche attività.

Si riporta di seguito la proposta di Protocollo come pervenuta:

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

il POLITECNICO DI BARI, con sede legale in Bari, via Amendola 126/B, C.F. 93051590722, Partita Iva 04301530723, in persona del Magnifico Rettore Prof. Francesco CUPERTINO, domiciliato per la carica presso la sede del Politecnico di Bari,

e

il COMUNE DI TRANI, con sede legale in TRANI (BA), via Tenente Luigi Morricco, 2, 76125 in persona del Sindaco Avv. Amedeo Bottaro, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Trani, congiuntamente definite "Parti"

per

attività di studio finalizzate alla conoscenza, trasformazione e valorizzazione della città e del suo territorio e del loro patrimonio architettonico, storico-culturale e paesaggistico.

premessi che

- il Comune di Trani intende promuovere attività di studio finalizzate alla conoscenza, alla trasformazione e alla valorizzazione della città e del suo territorio e del loro patrimonio architettonico, storico-culturale e paesaggistico;
- il Politecnico di Bari ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato il trasferimento tecnologico ed i servizi al sistema socio-economico e al territorio;
- il Politecnico di Bari, intende generare e sostenere processi di innovazione fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e diffusione della stessa;
- gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti nel Politecnico di Bari e nel sistema socio economico territoriale;
- il Politecnico di Bari intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- le Parti intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio, analisi e ricerca condotte dal Politecnico di Bari possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività/servizi erogati dal Comune di Trani;
- il D.P.R. 382/1980 prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra le Università e gli Enti Pubblici e privati per quanto riguarda le attività di ricerca e consulenza (Art. 65) e per lo svolgimento di attività didattiche integrative (Art. 27);
- le parti fin qui indicate sono interessate a sviluppare rapporti di collaborazione sui temi di interesse comune, e intendono stipulare un Accordo Quadro per regolare tali rapporti di collaborazione. Tale Accordo Quadro avrà natura normativa, rinviando la specificazione dei singoli incarichi, con la

determinazione dei tempi di realizzazione e degli eventuali corrispettivi, ad appositi atti esecutivi che verranno a costituire parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

si conviene quanto segue

Articolo 1 - Finalità del Protocollo di Intesa

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, il Politecnico di Bari e il Comune di Trani riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca, progresso tecnologico, innovazione e accompagnamento al lavoro, di comune interesse. In particolare, le Parti si propongono di attuare una collaborazione con l'obiettivo di avviare studi e ricerche riguardanti:

- a) conoscenza, trasformazione e valorizzazione della città e del suo territorio e del loro patrimonio architettonico, storico-culturale e paesaggistico;
- b) progettazione e pianificazione del territorio;
- c) recupero e valorizzazione dei beni storici e archeologici presenti sul territorio;
- d) controllo e salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
- e) sviluppo e applicazione di modelli e soluzioni per il miglioramento della mobilità cittadina;
- f) sviluppo, sperimentazione e applicazione di piattaforme digitali e strumenti ICT nell'ambito dei processi amministrativi, decisionali e promozionali del Comune;
- g) sviluppo, sperimentazione e applicazione di piattaforme digitali, strumenti ICT e sistemi di supporto alle decisioni per le imprese presenti sul territorio comunale nella modernizzazione delle attività produttive, agricole e commerciali;
- h) sviluppo e creazione di percorsi di imprenditorialità e generazione di idee di business, con particolare riferimento agli ambiti di interesse dell'economia locale;
- i) sviluppo di iniziative di *open innovation* di interesse degli attori locali, sia imprenditoriali sia istituzionali;
- j) sviluppo di iniziative di *placement* al fine di migliorare la formazione accademica e le competenze trasversali dei giovani in funzione di un migliore approccio al mondo del lavoro;

Nell'ambito degli obiettivi di cui alle lettere a-j, le Parti potranno avviare collaborazioni al fine di:

- 1) sviluppare il lavoro di innovazione e ricerca del personale tecnico e scientifico del Politecnico di Bari e del Comune di Trani, facendo ricorso alle competenze specifiche delle due strutture;
- 2) contribuire a mantenere un elevato livello culturale degli operatori del Comune di Trani, favorendo contatti e collaborazioni con la struttura universitaria;
- 3) favorire gli scambi di conoscenze nell'ottica di un costante aggiornamento, nell'ambito della ricerca.

Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi che in ogni caso richiameranno il presente protocollo.

Art. 2 - Modalità di attuazione delle attività

Il Politecnico di Bari e il Comune di Trani favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, progresso e formazione, come di seguito indicato:

- a. supporto al Comune di Trani e alle sue strutture ai fini del conseguimento degli obiettivi del protocollo;
- b. collaborazione per studi e ricerche, che possono concretizzarsi nell'attribuzione di tesi di laurea, borse di studio;
- c. lancio di iniziative di sperimentazione e casi pilota, incluse commesse di ricerca;
- d. Partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

In particolare il Comune di Trani potrà offrire supporto al Politecnico per attività quali:

1. svolgimento di tirocini a favore di studenti e/o neolaureati del Politecnico;
2. organizzazione di visite e stages didattici indirizzati agli studenti;
3. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
4. finanziamento di assegni di ricerca e borse di studio per percorsi di dottorato di ricerca erogati dal Politecnico su temi di ricerca concordati con il Comune di Trani;
5. contratti per attività di ricerca o consulenza su temi specifici, regolate da condizioni contrattuali oggetto di appositi accordi specifici;



6. seminari interni o Workshop nazionali ed internazionali su temi di comune interesse, per la realizzazione dei quali le parti si attiveranno per reperire finanziamenti anche esterni per la copertura delle spese. Le attività di tirocinio verranno regolate da apposite convenzioni redatte ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 3 - Responsabili scientifici

Il Politecnico di Bari indica quale proprio responsabile scientifico del presente protocollo il Prof. Marco Mannino.

Il Comune di Trani indica quale proprio responsabile scientifico del presente protocollo

Articolo 4 - Modalità di attuazione

Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito del protocollo saranno di volta in volta attivate tramite specifici accordi attuativi che in ogni caso richiameranno il presente protocollo.

Le Parti si riservano ogni più ampia facoltà di dar corso ed aderire ad accordi attuativi nel rispetto del quadro normativo di riferimento e compatibilmente con le proprie scelte programmatiche, disponibilità e vincoli di finanza pubblica.

Articolo 5 - Referenti dei singoli accordi attuativi

Per la definizione di tali accordi saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

Articolo 6 - Responsabilità delle parti

Il Politecnico di Bari è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Comune di Trani durante la permanenza presso le sedi del Politecnico di Bari, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Il Politecnico di Bari esonera e comunque tiene indenne il Comune di Trani da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente protocollo da parte del proprio personale dipendente.

Il Comune di Trani esonera e comunque tiene indenne il Politecnico di Bari da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente protocollo da parte del proprio personale dipendente, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Il Comune di Trani da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Politecnico di Bari durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Articolo 7 - Uso dei risultati di studi o ricerche

Il Politecnico di Bari e il Comune di Trani concordano di stabilire a priori per ogni studio o progetto un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate riservate e pertanto non divulgabili.

Modalità e tempi per eventuale diffusione di informazioni dovranno essere concordati di caso in caso di comune accordo tra il Politecnico di Bari e il Comune di Trani. I risultati parziali e finali delle attività specifiche svolte e realizzate nell'ambito del presente protocollo potranno essere pubblicati solo previa autorizzazione delle parti interessate.

Nelle pubblicazioni sarà indicato che le stesse sono il risultato di una collaborazione fra il Politecnico di Bari e il Comune di Trani.

Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale.

Le soluzioni sviluppate e la proprietà intellettuale relative alle attività definite all'articolo 2 sono di piena proprietà di ciascuna Parte che le ha create.

Articolo 8 - Durata del protocollo e procedura di rinnovo



Il presente protocollo di intesa ha durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi previa delibera degli Organi competenti. Ciascuna parte potrà esercitare la facoltà di recesso almeno sei mesi prima della scadenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 9 - Modifiche

Le modifiche al presente protocollo potranno essere apportate solo tramite accordo tra le parti previa delibera degli Organi competenti.

Articolo 10 - Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico di Bari. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679.

Il presente protocollo è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso, in base agli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, e viene redatta in duplice originale uno per ciascuna delle due parti. L'imposta di bollo sarà assolta rispettivamente da ciascuna delle parti relativamente all'originale di cui è in possesso.

Bari, 21.07.2022

Per il Politecnico di Bari
Il Rettore
Prof. Francesco Cupertino

Per il Comune di Trani
Il Sindaco
Avv. Amedeo Bottaro

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la proposta di Protocollo d'intesa tra Comune di Trani e Politecnico di Bari,

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare il Protocollo d'intesa tra Comune di Trani e Politecnico di Bari;
- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere il Protocollo d'intesa e di apportare eventuali modifiche, ove necessario;
- di designare quale responsabile scientifico del Politecnico di Bari, di cui all'art. 3, nell'ambito del Protocollo, il Prof. Marco Mannino.



Non essendoci altro da discutere, alle 12:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
f.to Dott. Sandro Spataro

Il Presidente
f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino

